BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

UIF
Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia

Quaderni dell'antiriciclaggio dell'Unità di Informazione Finanziaria

Dati statistici



II - 2017

semestre II

BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

UIF
Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia

Quaderni dell'antiriciclaggio

Dati statistici

II semestre 2017

marzo 2018

La serie Quaderni dell'antiriciclaggio *ha la finalità di presentare dati statistici, studi e documentazione su aspetti rilevanti per i compiti istituzionali della UIF — Unità d'Informazione Finanziaria per l'Italia, Banca d'Italia.*

La serie si articola in due collane: la collana Dati statistici *presenta, con periodicità semestrale, statistiche sulle segnalazioni ricevute e informazioni sintetiche sull'operatività dell'Unità; la collana* Analisi e studi *comprende contributi sulle tematiche e sui metodi in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.*

La collana Analisi e Studi *comprende lavori realizzati all'interno della UIF, talvolta in collaborazione con altri settori della Banca d'Italia o con Istituzioni esterne. I lavori pubblicati riflettono esclusivamente le opinioni degli autori, senza impegnare la responsabilità delle Istituzioni di appartenenza.*

Banca d'Italia, 2018

Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia

Direttore responsabile
Claudio Clemente

Comitato di redazione
Irene Longhi, Alessia Cassetta (coordinamento)
Sezione A: Riccardo Piselli; (a.1) Alessandro Fusaro; (a.2) Raffaella Marzano
Sezione B: (da b.1 a b.4) Nazzareno Renzi; (b.5) Rosa Coppola
Sezione C: Diego Bartolozzi, Laura La Rocca
Sezione D: Laura La Rocca, Paola Assunta Lauretti

Indirizzo
Largo Bastia, 35
00181 Roma – Italia

Telefono
+39 0647921

Sito internet
https://uif.bancaditalia.it/

Per la pubblicazione cartacea:
autorizzazione del Tribunale di Roma n. 1942013 del 30 luglio 2013
Per la pubblicazione telematica:
autorizzazione del Tribunale di Roma n. 1932013 del 30 luglio 2013

ISSN 2283-3498 (stampa)
ISSN 2283-6977 (online)

Tutti i diritti riservati.
È consentita la riproduzione a fini didattici e non commerciali, a condizione che venga citata la fonte.
Stampato nel mese di marzo 2018
a cura della Divisione Editoria e stampa della Banca d'Italia

INDICE

SINTESI DELL'ATTIVITÁ

A. SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE

a.1 Segnalazioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e dei programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa: il quadro d'insieme

Tav. a.1.1	Ricevute e analizzate: serie storica	1
Figg. a.1.2	Ricevute e analizzate: serie storica semestrale	2
Tav. e Fig. a.1.3	Ricevute e analizzate: serie semestrale	3
Tav. a.1.4	Analizzate: serie storica delle segnalazioni che non presentano sufficienti elementi di sospetto	4
Tav. a.1.5	Ricevute: ripartizione per categoria di segnalazione	5
Tav. a.1.6	Ricevute: ripartizione per gruppi di segnalanti	6
Tav. a.1.7	Ricevute: ripartizione per tipologia di segnalante	7
Tav. a.1.8	Ricevute: ripartizione percentuale per tipologia di segnalante	8
Tav. a.1.9	Ricevute: ripartizione per classi di segnalanti e per categoria di segnalazione	9
Tav. e Fig. a.1.10	Ricevute: ripartizione per gruppi di segnalanti e per numero di segnalazioni	10
Fig. a.1.11	Ricevute: numero segnalazioni per 100.000 abitanti - ripartizione per provincia. Cartogramma	11
Tav. a.1.12	Ricevute: ripartizione per provincia	12
Tav. a.1.13	Sospensioni	16

a.2 Segnalazioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e dei programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa: approfondimenti tematici

Tav. e Fig. a.2.1	Ricevute: importi segnalati per tipologia di segnalante	19
Figg. a.2.2	Ricevute: ripartizione per classi di importo e di rischio indicato dal segnalante	20
Fig. e Tav. a.2.3	Ricevute: distribuzione delle segnalazioni per rischio indicato dal segnalante e per *rating* automatico della UIF e confronto per ciascuna segnalazione tra classe di rischio e di *rating*	21
Tav. e Fig. a.2.4	Ricevute da Banche e Poste: distribuzione territoriale e per classi di rischio	22
Figg. a.2.5	Ricevute: ripartizione per origine del sospetto e composizione percentuale del rischio indicato dal segnalante	23
Tav. e Fig. a.2.6	Ricevute: ripartizione per origine del sospetto e confronto con la quota di segnalazioni con rischio alto e medio alto e distribuzione per tipologia di segnalante	24
Fig. e Tav. a.2.7	Ricevute: distribuzione per classi temporali e valori mediani dei tempi di inoltro per tipologia segnalante	25
Tav. a.2.8	Ricevute da Money Transfer	26
Tav. a.2.9	Principali paesi di destinazione del denaro spedito dall'Italia nelle operazioni sospette di Money Transfer	26
Fig. a.2.10	Ricevute da Money Transfer: importi trasferiti per 100.000 abitanti – ripartizione per provincia. Cartogramma	27

Appendice A **Classificazione dei soggetti tenuti all'invio delle SOS** **31**

B. SEGNALAZIONI ANTIRICICLAGGIO AGGREGATE E DICHIARAZIONI DI OPERAZIONI IN ORO

b.1 Segnalazioni antiriciclaggio aggregate: dati di sintesi

Tav. b.1.1	Statistiche descrittive	43
Tav. b.1.2	Operatività di accredito e di versamento presso le banche	44
Tav. b.1.3	Operatività di addebito e di prelevamento presso le banche	45
Tav. b.1.4	Importi segnalati per settore di attività economica del cliente	46

b.2 Segnalazioni antiriciclaggio aggregate: l'utilizzo di contante

Fig. b.2.1	Operatività in contanti: serie storica semestrale	49
Fig. b.2.2	Peso dell'operatività in contanti per versamenti/accrediti e prelevamenti/addebiti sui corrispondenti	

	importi totali: serie storica semestrale	49
Fig. b.2.3	Peso dell'operatività in contanti (somma di versamenti/accrediti e prelevamenti/addebiti) sul totale della movimentazione	50
Tav. b.2.4	Operatività di versamento e accredito in contanti per settore di attività economica del cliente	51
Tav. b.2.5	Operatività di prelevamento e addebito in contanti per settore di attività economica del cliente	52

b.3 Segnalazioni antiriciclaggio aggregate: operazioni di bonifico

Fig. b.3.1	Bonifici interni ed esteri: serie storica semestrale	55
Fig. b.3.2	Bonifici da o verso paesi esteri e paesi a fiscalità privilegiata o non cooperativi: serie storica semestrale	55
Fig. b.3.3	Quota dei bonifici da paesi a fiscalità privilegiata o non cooperativi su bonifici dall'estero	56
Fig. b.3.4	Quota dei bonifici verso paesi a fiscalità privilegiata o non cooperativi su bonifici verso l'estero	57
Tav. e Fig. b.3.5	Bonifici da e verso paesi a fiscalità privilegiata o non cooperativi: principali paesi di destinazione e origine	58

b.4 Segnalazioni antiriciclaggio aggregate: operatività in assegni

Fig. b.4.1	Operatività in assegni bancari: serie storica semestrale	61
Fig. b.4.2	Operatività in assegni circolari: serie storica semestrale	61

b.5 Dichiarazioni di operazioni in oro

Fig. b.5.1	Valore e quantità di oro scambiati: serie storica semestrale	64
Tav. b.5.2	Dichiarazioni per tipologia di dichiarante	64
Tav. b.5.3	Dichiarazioni per tipologia di operazione	64
Fig. b.5.4	Distribuzione territoriale delle dichiarazioni in base al valore	65
Fig. b.5.5	Operatività rispetto al tipo di controparte	65

C. CONTROLLI E SCAMBI INFORMATIVI

c.1 Controlli e accertamenti di irregolarità

Tav. c.1.1	Ispezioni	71
Tav. c.1.2	Fattispecie di possibile rilevanza penale segnalate all'Autorità Giudiziaria	71
Tav. c.1.3	Irregolarità di rilievo amministrativo	71

c.2 Scambi informativi

Tav. c.2.1	Scambi informativi con FIU estere	75
Tav. c.2.2	Collaborazione con l'Autorità Giudiziaria	75

D. RASSEGNA NORMATIVA

d.1 Principali provvedimenti in materia di antiriciclaggio

d.1.1	Novità nel quadro internazionale	81
d.1.2	Normativa primaria	84
d.1.3	Normativa secondaria	86

SINTESI DELL'ATTIVITÁ

Nel secondo semestre del 2017 l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia ha ricevuto 44.617 segnalazioni di operazioni sospette; alla progressiva riduzione delle segnalazioni di voluntary disclosure, *pari a 2.312 unità rispetto alle 7.477 dello stesso periodo del 2016, va ascritto il decremento complessivo (-9,1 per cento) delle segnalazioni ricevute. Al netto di tale componente, nel semestre le segnalazioni di riciclaggio sono lievemente aumentate rispetto a quelle pervenute nello stesso periodo dell'anno precedente (1,3 per cento); quelle relative al finanziamento del terrorismo si sono incrementate in misura significativa (506 a fronte di 314, con un aumento del 61,1 per cento).*

Nel complesso del 2017, sono state acquisite 93.820 segnalazioni, con una riduzione, sempre connessa all'esaurirsi delle segnalazioni indotte dalla voluntary disclosure, *del 7,2 per cento rispetto al 2016.*

La flessione delle segnalazioni connesse con la procedura di regolarizzazione si è riflessa sui livelli di partecipazione al sistema segnaletico da parte delle banche e di alcune categorie di soggetti obbligati non finanziari, quali commercialisti, avvocati e studi associati o interprofessionali. Tuttavia nel secondo semestre del 2017, l'incidenza del comparto non finanziario è nel complesso aumentata dal 9,1 al 10,4 per cento in relazione all'incremento delle segnalazioni di riciclaggio inoltrate dai notai e dai prestatori di servizi di gioco.

Sotto il profilo della ripartizione territoriale si rileva l'incremento delle segnalazioni relative a operazioni effettuate in Sicilia (da 2.022 a 2.400), in Puglia (da 2.193 a 2.379) e in Calabria (da 1.201 a 1.312). La diminuzione registrata nelle regioni del Nord, anche in questo caso, riflette principalmente la contrazione delle segnalazioni connesse alla voluntary disclosure.

Nel periodo considerato l'Unità ha complessivamente analizzato e trasmesso agli Organi Investigativi 47.171 segnalazioni ed ha adottato 16 provvedimenti di sospensione di operazioni sospette ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 231/2007, per un valore di complessivi 60,7 milioni di euro.

Nel semestre la UIF ha ricevuto 99 richieste di informazioni da parte dell'Autorità Giudiziaria e ha inviato alla magistratura 211 note di risposta; le segnalazioni oggetto di acquisizione sono state 661.

Nell'ambito della collaborazione con FIU estere, la UIF ha ricevuto 1.294 richieste o informative spontanee e ne ha inoltrate 417, soprattutto per esigenze di analisi di segnalazioni di operazioni sospette.

Nel secondo semestre del 2017 è proseguito l'aumento dell'importo totale delle Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate (SARA), connesso con le modifiche del quadro normativo che hanno determinato il venir meno dell'esenzione dall'invio dei dati relativi alle operazioni dei clienti (intermediari) sottoposti ad adeguata verifica semplificata.

Sulla base delle dichiarazioni ricevute dalla UIF, la quantità di oro scambiato è rimasta sostanzialmente stabile, a fronte di un lieve calo dell'importo complessivo, legato alla riduzione delle quotazioni di mercato.

Il 4 luglio sono entrate in vigore le disposizioni del d.lgs. 231/2007 come modificato dal d.lgs. 90/2017[1] *che ha recepito la quarta Direttiva antiriciclaggio. Lo stesso giorno la UIF ha pubblicato un Comunicato che individua i provvedimenti riguardanti aspetti di propria competenza da considerare efficaci in via transitoria.*

A livello internazionale, il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato la lista europea dei paesi non cooperativi nel settore fiscale, da aggiornarsi ogni anno e, nel febbraio 2018, la Commissione Europea ha modificato l'elenco dei paesi terzi ad alto rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Note:
[1] Si veda la sezione d.1.2 dei "Quaderni dell'antiriciclaggio – Collana dati statistici" I-2017.

A. SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE

a.1 Segnalazioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e dei programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa: il quadro d’insieme

Ricevute e analizzate[1]: serie storica

a.1.1

Fonte: Unità di Informazione Finanziaria
Periodo: 2013-2017. Valori assoluti e variazioni percentuali rispetto all'anno precedente o al periodo corrispondente dell'anno precedente.

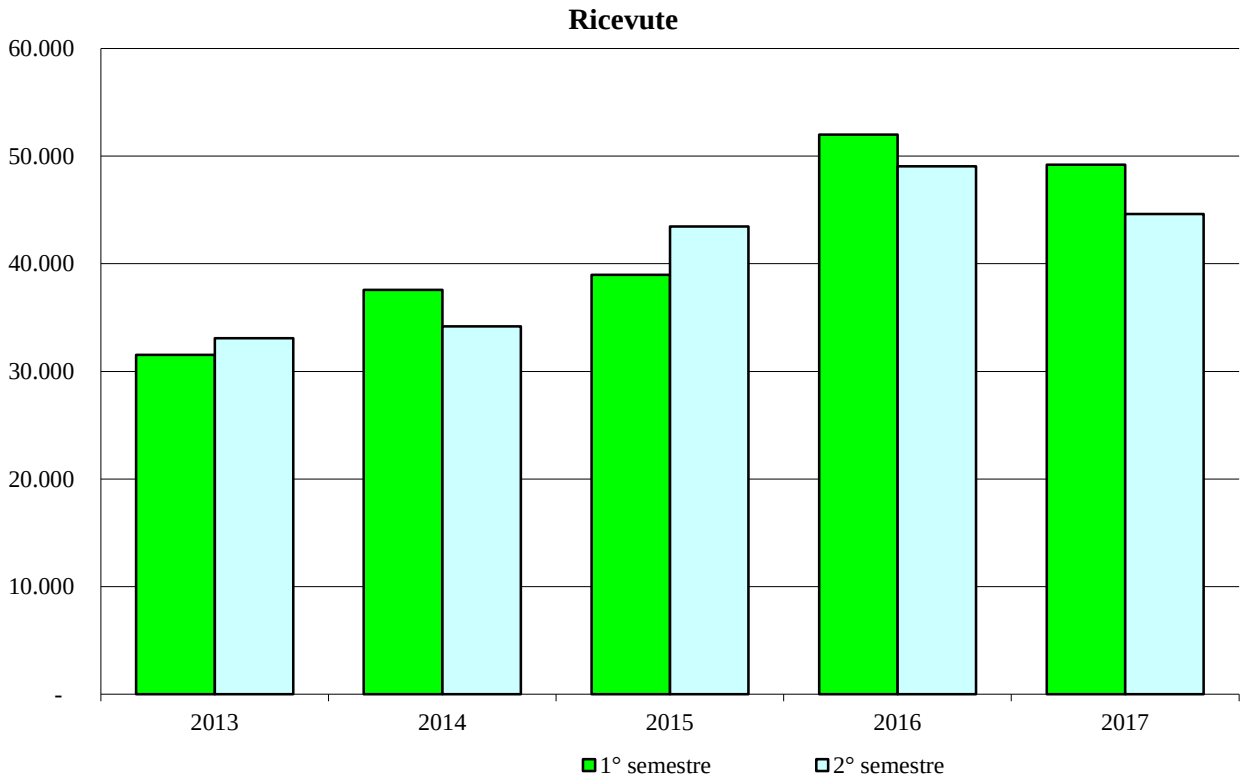
	2013	2014	2015	2016			2017[2]		
				1° sem	*2° sem*	**Totale**	*1°sem*	*2°sem*	**Totale**
	Valori assoluti								
Segnalazioni ricevute	**64.601**	**71.758**	**82.428**	*51.994*	*49.071*	**101.065**	*49.203*	*44.617*	**93.820**
Segnalazioni analizzate	**92.415**	**75.857**	**84.627**	*52.343*	*51.652*	**103.995**	*46.877*	*47.141*	**94.018**
	Variazioni percentuali								
Segnalazioni ricevute	**-3,6**	**11,1**	**14,9**	*33,4*	*12,9*	**22,6**	*-5,4*	*-9,1*	**-7,2**
Segnalazioni analizzate	**53,8**	**-17,9**	**11,6**	*29,7*	*16,7*	**22,9**	*-10,4*	*-8,7*	**-9,6**

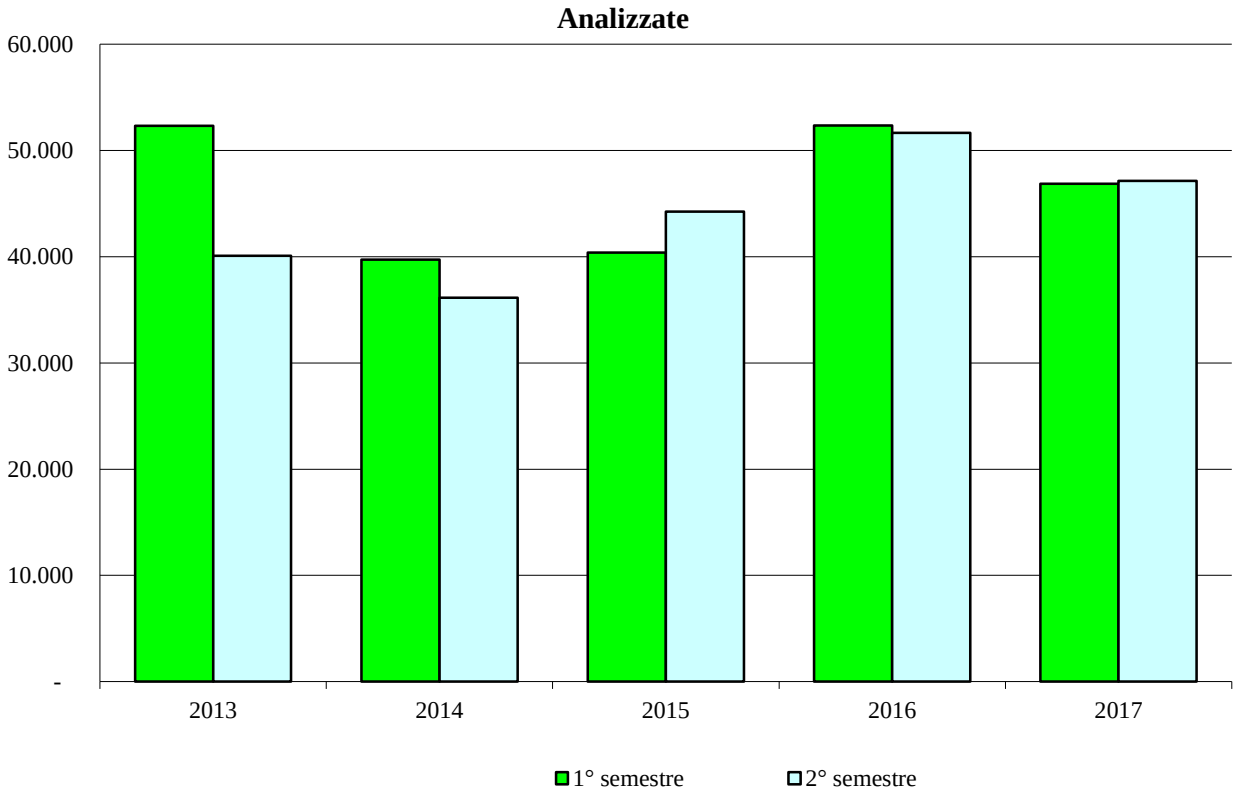
Note:
[1] Eventuali mancate quadrature nelle tavole del Quaderno sono dovute ad arrotondamenti.
[2] Dati depurati dalle segnalazioni annullate, per errori o per sostituzione, fino al 31 dicembre 2017.

Ricevute e analizzate: serie storica semestrale

a.1.2

Fonte: Unità di Informazione Finanziaria
Periodo: 2013-2017. Valori assoluti.



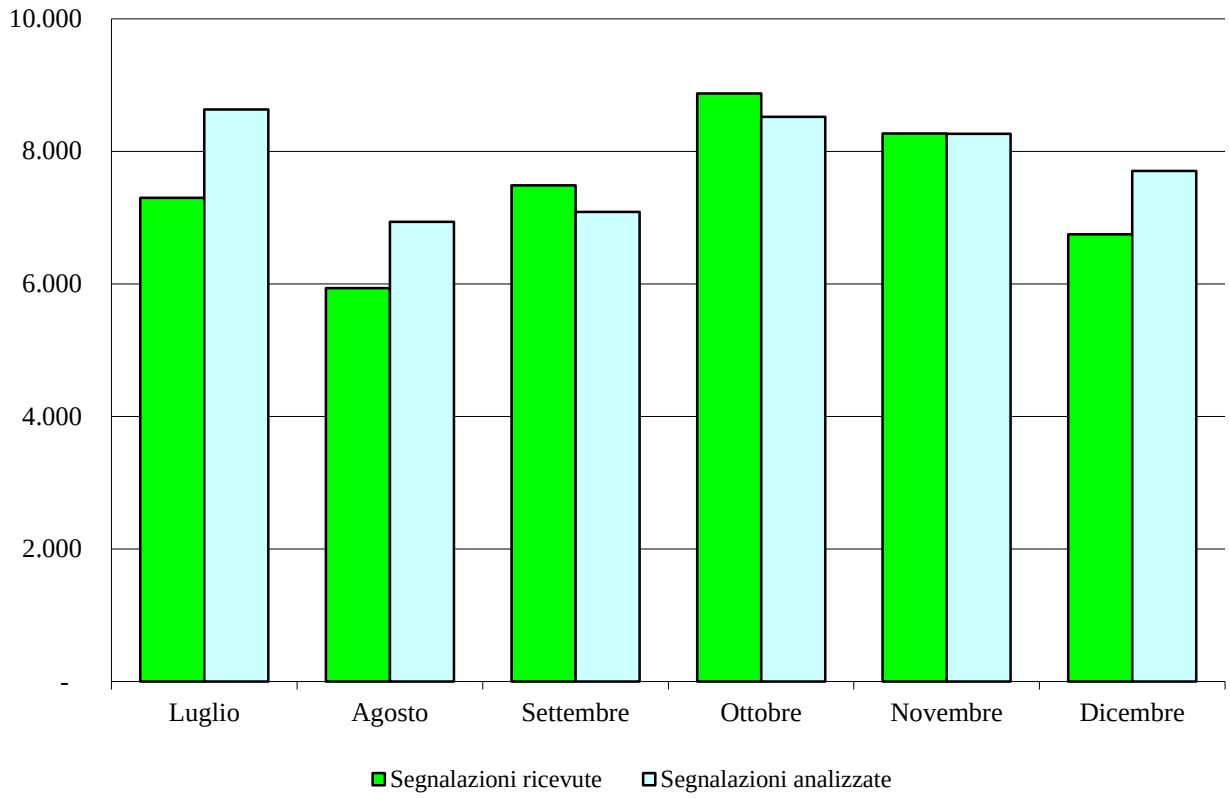


Ricevute e analizzate: serie semestrale

a.1.3

Fonte: Unità di Informazione Finanziaria
Periodo: secondo semestre 2017. Valori assoluti e percentuali sul totale del semestre.

	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Totale
	Valori assoluti						
Segnalazioni ricevute	7.301	5.935	7.485	8.875	8.272	6.749	**44.617**
Segnalazioni analizzate	8.632	6.935	7.088	8.519	8.264	7.703	**47.141**
	Valori percentuali						
Segnalazioni ricevute	16,4	13,3	16,8	19,9	18,5	15,1	**100,0**
Segnalazioni analizzate	18,3	14,7	15,0	18,1	17,5	16,3	**100,0**



Analizzate: serie storica delle segnalazioni che non presentano sufficienti elementi di sospetto

a.1.4

Fonte: Unità di Informazione Finanziaria
Periodo: 2013-2017. Valori assoluti e percentuali.

	2013	2014	2015	2016			2017		
				1° sem	*2° sem*	**Totale**	*1° sem*	*2° sem*	**Totale**
	Valori assoluti								
Totale	**92.415**	**75.857**	**84.627**	*52.343*	*51.652*	**103.995**	*46.877*	*47.141*	**94.018**
Segnalazioni che non presentano sufficienti elementi di sospetto	**7.494**	**16.263**	**14.668**	*3.912*	*6.987*	**10.899**	*6.766*	*9.276*	**16.042**
Segnalazioni di interesse finanziario	**84.921**	**59.594**	**69.959**	*48.431*	*44.665*	**93.096**	*40.111*	*37.865*	**77.976**
	Valori percentuali								
Totale	**100,0**	**100,0**	**100,0**	*100,0*	*100,0*	**100,0**	*100,0*	*100,0*	**100,0**
Segnalazioni che non presentano sufficienti elementi di sospetto	**8,1**	**21,4**	**17,3**	*7,5*	*13,5*	**10,5**	*14,4*	*19,7*	**17,1**
Segnalazioni di interesse finanziario	**91,9**	**78,6**	**82,7**	*92,5*	*86,5*	**89,5**	*85,6*	*80,3*	**82,9**

Ricevute: ripartizione per categoria di segnalazione

a.1.5

Fonte: Unità di Informazione Finanziaria
Periodo: 2013-2017. Valori assoluti e percentuali.

Categoria di segnalazione	2013	2014	2015	2016			2017		
				1° sem	*2° sem*	**Totale**	*1° sem*	*2° sem*	**Totale**
	Valori assoluti								
Totale	**64.601**	**71.758**	**82.428**	*51.994*	*49.071*	**101.065**	*49.203*	*44.617*	**93.820**
Riciclaggio	64.415	71.661	82.142	*51.683*	*48.752*	100.435	*48.718*	*44.106*	92.824
di cui Voluntary Disclosure			*5.849*	*13.621*	*7.477*	*21.098*	*3.800*	*2.312*	*6.112*
Finanziamento del terrorismo	131	93	273	*305*	*314*	619	*475*	*506*	981
Finanziamento dei programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa	55	4	13	*6*	*5*	11	*10*	*5*	15
	Valori percentuali								
Totale	**100,0**	**100,0**	**100,0**	*100,0*	*100,0*	**100,0**	*100,0*	*100,0*	**100,0**
Riciclaggio	99,7	99,9	99,7	*99,4*	*99,4*	99,4	*99,0*	*98,9*	98,9
di cui Voluntary Disclosure			*7,1*	*26,2*	*15,2*	*20,9*	*7,7*	*5,2*	*6,5*
Finanziamento del terrorismo	0,2	0,1	0,3	*0,6*	*0,6*	0,6	*1,0*	*1,1*	1,1
Finanziamento dei programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa	0,1	..	..	..	..	..	..	..	..

Ricevute: ripartizione per gruppi di segnalanti

a.1.6

Fonte: Unità di Informazione Finanziaria
Periodo: 2013-2017. Valori assoluti e percentuali.

Gruppi di segnalanti[1]	2013	2014	2015	2016			2017		
				1° sem	*2° sem*	**Totale**	*1° sem*	*2° sem*	**Totale**
					Valori assoluti				
Totale	**64.601**	**71.758**	**82.428**	*51.994*	*49.071*	**101.065**	*49.203*	*44.617*	**93.820**
Intermediari e operatori finanziari	61.765	68.220	74.579	*45.055*	*44.614*	89.669	*45.535*	*39.988*	85.523
Soggetti non finanziari[2]	2.836	3.538	7.843	*6.939*	*4.457*	11.396	*3.668*	*4.629*	8.297
Altri soggetti non contemplati nelle precedenti categorie	-	-	6	-	-		-	-	-
					Valori percentuali				
Totale	**100,0**	**100,0**	**100,0**	*100,0*	*100,0*	**100,0**	*100,0*	*100,0*	**100,0**
Intermediari e operatori finanziari	95,6	95,1	90,5	*86,7*	*90,9*	88,7	*92,5*	*89,6*	91,2
Soggetti non finanziari	4,4	4,9	9,5	*13,3*	*9,1*	11,3	*7,5*	*10,4*	8,8
Altri soggetti non contemplati nelle precedenti categorie	-	-	..	-	-	-	-	-	-

Note:
[1] I richiami normativi relativi al d.lgs. 231/07 citati nella sezione A fanno riferimento al testo in vigore dal 4 luglio 2017. Per le categorie ricomprese nelle diverse aggregazioni e per le modalità di confronto con gli aggregati presenti nelle precedenti edizioni del Quaderno si rimanda all'Appendice della Sezione A.
[2] L'aggregato ricomprende i "Soggetti obbligati non finanziari" e gli "Uffici della Pubblica Amministrazione" (questi ultimi con riferimento alle comunicazioni di cui all'art. 10, co. 4, d.lgs. 231/2007).

Ricevute: ripartizione per tipologia di segnalante

a.1.7

Fonte: Unità di Informazione Finanziaria
Periodo: 2016-2017. Valori assoluti.

Tipologia di segnalante	2016			2017		
	1° sem	*2° sem*	**Totale**	*1° sem*	*2° sem*	**Totale**
Totale	***51.994***	***49.071***	**101.065**	***49.203***	***44.617***	**93.820**
Intermediari e operatori finanziari	***45.055***	***44.614***	**89.669**	***45.535***	***39.988***	**85.523**
Banche e Poste	***40.088***	***38.330***	**78.418**	***38.576***	***33.595***	**72.171**
Intermediari e altri operatori finanziari	***4.966***	***6.284***	**11.250**	***6.957***	***6.390***	**13.347**
IMEL e punti di contatto di IMEL comunitari	*228*	*100*	328	*1.187*	*257*	1.444
IP e punti di contatto di prestatori di servizi di pagamento comunitari	*1.810*	*3.833*	5.643	*2.930*	*3.645*	6.575
SIM	*168*	*84*	252	*30*	*32*	62
SGR, SICAV e SICAF	*114*	*151*	265	*168*	*161*	329
Intermediari finanziari *ex* art. 106 TUB	*370*	*424*	794	*383*	*398*	781
Società fiduciarie *ex* art. 106 TUB	*879*	*469*	1.348	*479*	*575*	1.054
Imprese di assicurazione	*1.169*	*1.016*	2.185	*1.548*	*1.173*	2.721
Intermediari e altri operatori finanziari non ricompresi nelle precedenti categorie	*228*	*207*	435	*232*	*149*	381
Società di gestione di mercati e strumenti finanziari	***1***	***0***	**1**	***2***	***3***	**5**
Soggetti obbligati non finanziari	***6.932***	***4.454***	**11.386**	***3.608***	***4.619***	**8.227**
Professionisti	***5.451***	***3.350***	**8.801**	***2.223***	***2.746***	**4.969**
Notai e Consiglio Nazionale del Notariato	*1.944*	*1.638*	3.582	*1.888*	*2.334*	4.222
Dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro	*1.178*	*148*	1.326	*100*	*261*	361
Studi associati, interprofessionali e tra avvocati	*1.891*	*1.497*	3.388	*161*	*61*	222
Avvocati	*384*	*40*	424	*46*	*55*	101
Società di revisione e revisori legali	*14*	*8*	22	*12*	*14*	26
Altri soggetti esercenti attività professionale	*40*	*19*	59	*16*	*21*	37
Operatori non finanziari	***312***	***223***	**535**	***311***	***347***	**658**
Soggetti in commercio di oro o fabbricazione e commercio di oggetti preziosi	*41*	*14*	55	*98*	*153*	251
Operatori di commercio di cose antiche e case d'asta	*0*	*0*	0	*1*	*0*	1
Altri operatori non finanziari	*271*	*209*	480	*212*	*194*	406
Prestatori di servizi di gioco	***1.169***	***881***	**2.050**	***1.074***	***1.526***	**2.600**
Uffici della Pubblica Amministrazione[1]	***7***	***3***	**10**	***60***	***10***	**70**

Note:
[1] Con riferimento alle comunicazioni di cui all'art. 10, co. 4, d.lgs. 231/2007.

Ricevute: ripartizione percentuale per tipologia di segnalante

a.1.8

Fonte: Unità di Informazione Finanziaria
Periodo: 2016-2017. Valori percentuali.

Tipologia di segnalante	2016			2017		
	1° sem	*2° sem*	**Totale**	*1° sem*	*2° sem*	**Totale**
Totale	***100,0***	***100,0***	**100,0**	***100,0***	***100,0***	**100,0**
Intermediari e operatori finanziari	***86,7***	***90,9***	**88,7**	***92,5***	***89,6***	**91,2**
Banche e Poste	***77,1***	***78,1***	**77,6**	***78,4***	***75,3***	**76,9**
Intermediari e altri operatori finanziari	***9,5***	***12,9***	**11,1**	***14,2***	***14,4***	**14,3**
IMEL e punti di contatto di IMEL comunitari	*0,4*	*0,2*	0,3	*2,4*	*0,6*	1,5
IP e punti di contatto di prestatori di servizi di pagamento comunitari	*3,5*	*7,8*	5,6	*6,0*	*8,2*	7,0
SIM	*0,3*	*0,2*	0,2	*0,1*	*0,1*	0,1
SGR, SICAV e SICAF	*0,2*	*0,3*	0,3	*0,3*	*0,4*	0,4
Intermediari finanziari *ex* art. 106 TUB	*0,7*	*0,9*	0,8	*0,8*	*0,9*	0,8
Società fiduciarie *ex* art. 106 TUB	*1,7*	*1,0*	1,3	*1,0*	*1,3*	1,1
Imprese di assicurazione	*2,2*	*2,1*	2,2	*3,1*	*2,6*	2,9
Intermediari e altri operatori finanziari non ricompresi nelle precedenti categorie	*0,4*	*0,4*	0,4	*0,5*	*0,3*	0,4
Società di gestione di mercati e strumenti finanziari	**..**	**..**	**..**	**..**	**..**	**..**
Soggetti obbligati non finanziari	***13,3***	***9,1***	**11,3**	***7,4***	***10,4***	**8,8**
Professionisti	***10,5***	***6,8***	**8,7**	***4,5***	***6,2***	**5,3**
Notai e Consiglio Nazionale del Notariato	*3,7*	*3,3*	3,5	*3,8*	*5,2*	4,5
Dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro	*2,3*	*0,3*	1,3	*0,2*	*0,6*	0,4
Studi associati, interprofessionali e tra avvocati	*3,6*	*3,1*	3,4	*0,3*	*0,1*	0,2
Avvocati	*0,7*	*0,1*	0,4	*0,1*	*0,1*	0,1
Società di revisione e revisori legali	..	..	..	..	..	..
Altri soggetti esercenti attività professionale	*0,1*	..	0,1	..	..	..
Operatori non finanziari	***0,6***	***0,5***	**0,5**	***0,6***	***0,8***	**0,7**
Soggetti in commercio di oro o fabbricazione e commercio di oggetti preziosi	*0,1*	..	0,1	*0,2*	*0,3*	0,3
Operatori di commercio di cose antiche e case d'asta	..	..	..	..	..	..
Altri operatori non finanziari	*0,5*	*0,4*	0,5	*0,4*	*04*	0,4
Prestatori di servizi di gioco	***2,2***	***1,8***	**2,0**	***2,2***	***3,4***	**2,8**
Uffici della Pubblica Amministrazione[1]	**..**	**..**	**..**	***0,1***	**..**	**..**

Note:
[1] Con riferimento alle comunicazioni di cui all'art. 10, co. 4, d.lgs. 231/2007.

Ricevute: ripartizione per classi di segnalanti e per categoria di segnalazione

a.1.9

Fonte: Unità di Informazione Finanziaria
Periodo: secondo semestre 2017. Valori assoluti.

Gruppi di segnalanti	Categoria segnalazione: Riciclaggio *(di cui Voluntary Disclosure)*	Finanziamento del terrorismo	Finanziamento dei programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa	Totale
Banche e Poste	33.339 *(1.767)*	253	3	33.595
Altri intermediari e operatori finanziari[1]	6.151 *(315)*	242	-	6.393
Professionisti	2.735 *(227)*	9	2	2.746
Altri soggetti non finanziari[2]	1.881 *(3)*	2	-	1.883
Totale	44.106 *(2.312)*	506	5	**44.617**

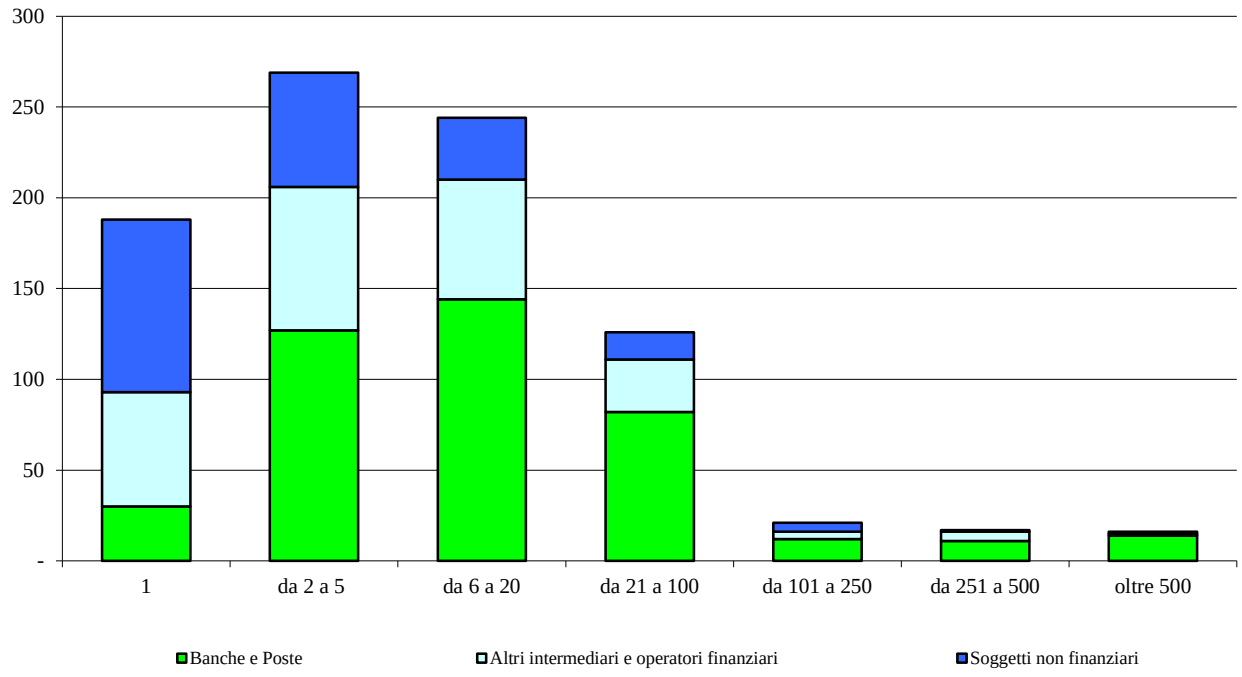
Note:
[1] L'aggregato ricomprende le categorie "Intermediari e altri operatori finanziari" e "Società di gestione di mercati e strumenti finanziari".
[2] L'aggregato ricomprende le categorie "Operatori non finanziari", "Prestatori di servizi di gioco" e "Uffici della Pubblica Amministrazione" (questi ultimi con riferimento alle comunicazioni di cui all'art. 10, co. 4, d.lgs. 231/2007).

Ricevute: ripartizione per gruppi di segnalanti e per numero di segnalazioni

a.1.10

Fonte: Unità di Informazione Finanziaria
Periodo: secondo semestre 2017. Valori assoluti.

SOS inviate alla UIF	Tipologia di segnalante		
	Banche e Poste	Altri intermediari e operatori finanziari[1]	Soggetti non finanziari[2]
1	30	63	95
da 2 a 5	127	79	63
da 6 a 20	144	66	34
da 21 a 100	82	29	15
da 101 a 250	12	4	5
da 251 a 500	11	5	1
oltre 500	14	1	1
Totale	**420**	**247**	**214**

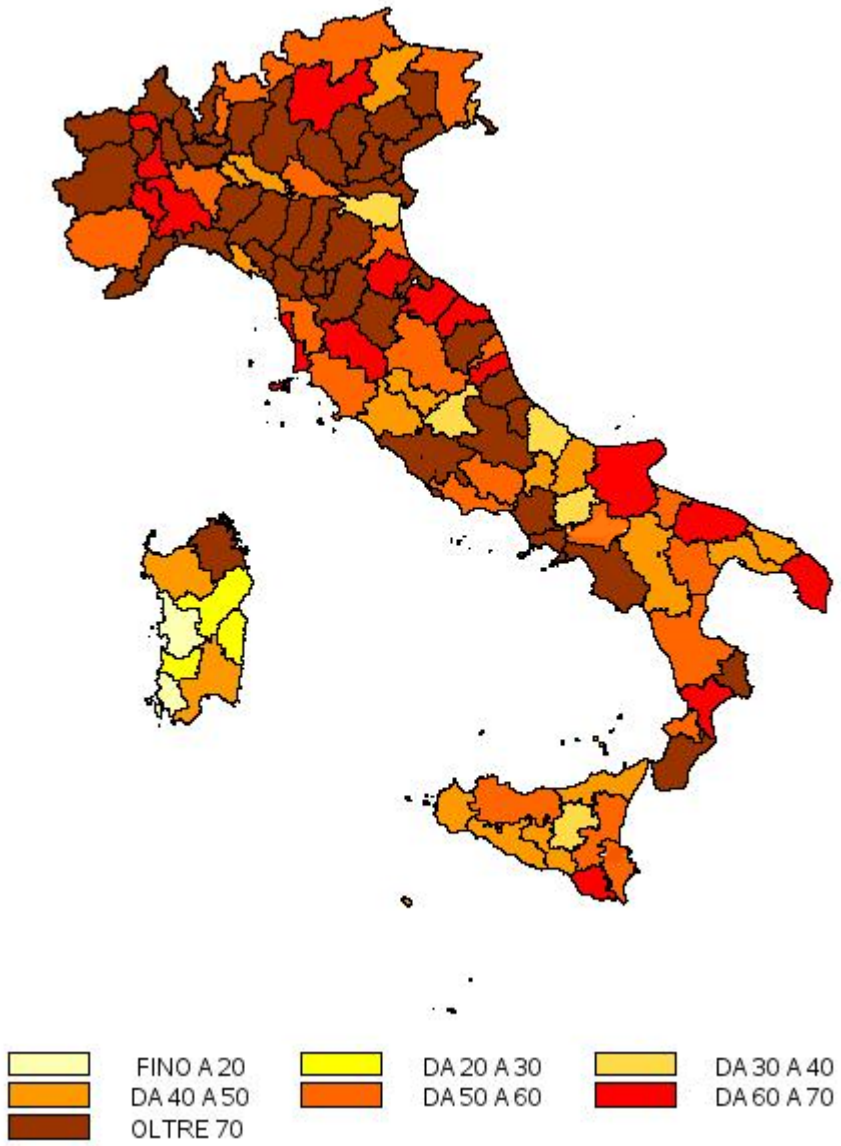


Note:
[1] L'aggregato ricomprende le categorie "Intermediari e altri operatori finanziari" e "Società di gestione di mercati e strumenti finanziari".
[2] L'aggregato ricomprende i "Soggetti obbligati non finanziari" e gli "Uffici della Pubblica Amministrazione" (questi ultimi con riferimento alle comunicazioni di cui all'art. 10, co. 4, d.lgs. 231/2007).

Ricevute: numero segnalazioni per 100.000 abitanti - ripartizione per provincia[1]. Cartogramma

a.1.11

Fonte: Unità di Informazione Finanziaria
Periodo: secondo semestre 2017. Valori per 100.000 abitanti.



Note:
[1] Per convenzione, l'origine delle segnalazioni coincide con il luogo di richiesta/esecuzione della prima operazione segnalata. La ripartizione geografica fa riferimento all'elenco delle province al 1° luglio 2017.

Ricevute: ripartizione per provincia[1]

a.1.12 1/4

Fonte: Unità di Informazione Finanziaria
Periodo: 2016-2017. Valori assoluti.

		2016			2017		
		1° sem	*2° sem*	**Totale**	*1° sem*	*2° sem*	**Totale**
	Totale	*51.994*	*49.071*	**101.065**	*49.203*	*44.617*	**93.820**
a.	**ABRUZZO**	*577*	*688*	**1.265**	*817*	*647*	**1.464**
	Chieti	*108*	*150*	258	*146*	*127*	273
	L'Aquila	*119*	*124*	243	*164*	*121*	285
	Pescara	*177*	*239*	416	*292*	*223*	515
	Teramo	*173*	*175*	348	*215*	*176*	391
b.	**BASILICATA**	*289*	*232*	**521**	*281*	*248*	**529**
	Matera	*97*	*83*	180	*111*	*104*	215
	Potenza	*192*	*149*	341	*170*	*144*	314
c.	**CALABRIA**	*926*	*1.201*	**2.127**	*1.345*	*1.312*	**2.657**
	Catanzaro	*199*	*253*	452	*227*	*249*	476
	Cosenza	*274*	*335*	609	*391*	*322*	713
	Crotone	*94*	*149*	243	*190*	*201*	391
	Reggio Calabria	*305*	*396*	701	*441*	*454*	895
	Vibo Valentia	*54*	*68*	122	*96*	*86*	182
d.	**CAMPANIA**	*4.607*	*5.162*	**9.769**	*5.898*	*4.965*	**10.863**
	Avellino	*207*	*212*	419	*256*	*173*	429
	Benevento	*104*	*88*	192	*113*	*133*	246
	Caserta	*729*	*839*	1.568	*927*	*763*	1.690
	Napoli	*2.904*	*3.343*	6.247	*3.810*	*3.204*	7.014
	Salerno	*663*	*680*	1.343	*792*	*692*	1.484
e.	**EMILIA ROMAGNA**	*3.577*	*3.402*	**6.979**	*3.247*	*3.091*	**6.338**
	Bologna	*716*	*747*	1.463	*753*	*749*	1.502
	Ferrara	*179*	*194*	373	*133*	*122*	255
	Forlì Cesena	*290*	*248*	538	*242*	*240*	482
	Modena	*555*	*532*	1.087	*529*	*462*	991
	Parma	*428*	*392*	820	*407*	*397*	804
	Piacenza	*237*	*231*	468	*203*	*179*	382
	Ravenna	*236*	*263*	499	*224*	*246*	470
	Reggio Emilia	*450*	*436*	886	*445*	*385*	830
	Rimini	*486*	*359*	845	*311*	*311*	622

Note:
[1] Per convenzione, l'origine delle segnalazioni coincide con il luogo di richiesta/esecuzione della prima operazione segnalata. La ripartizione geografica fa riferimento all'elenco delle province al 1° luglio 2017.

Ricevute: ripartizione per provincia

a.1.12 2/4

Fonte: Unità di Informazione Finanziaria
Periodo: 2016-2017. Valori assoluti.

		2016			2017		
		1° sem	*2° sem*	**Totale**	*1° sem*	*2° sem*	**Totale**
f.	**FRIULI VENEZIA GIULIA**	*782*	*706*	**1.488**	*832*	*892*	**1.724**
	Gorizia	*69*	*62*	131	*67*	*73*	140
	Pordenone	*230*	*219*	449	*298*	*268*	566
	Trieste	*197*	*183*	380	*178*	*210*	388
	Udine	*286*	*242*	528	*289*	*341*	630
g.	**LAZIO**	*4.279*	*5.046*	**9.325**	*5.031*	*4.404*	**9.435**
	Frosinone	*157*	*242*	399	*274*	*243*	517
	Latina	*282*	*319*	601	*294*	*310*	604
	Rieti	*40*	*68*	108	*60*	*71*	131
	Roma	*3.661*	*4.295*	7.956	*4.266*	*3.674*	7.940
	Viterbo	*139*	*122*	261	*137*	*106*	243
h.	**LIGURIA**	*1.503*	*1.408*	**2.911**	*1.610*	*1.298*	**2.908**
	Genova	*883*	*757*	1.640	*867*	*684*	1.551
	Imperia	*290*	*273*	563	*315*	*268*	583
	La Spezia	*134*	*184*	318	*148*	*137*	285
	Savona	*196*	*194*	390	*280*	*209*	489
i.	**LOMBARDIA**	*13.335*	*12.038*	**25.373**	*10.414*	*9.330*	**19.744**
	Bergamo	*874*	*1.021*	1.895	*841*	*721*	1.562
	Brescia	*1.142*	*1.252*	2.394	*1.300*	*1.166*	2.466
	Como	*813*	*622*	1.435	*574*	*460*	1.034
	Cremona	*175*	*163*	338	*149*	*168*	317
	Lecco	*212*	*221*	433	*172*	*164*	336
	Lodi	*147*	*109*	256	*111*	*96*	207
	Mantova	*232*	*253*	485	*242*	*258*	500
	Milano	*7.635*	*6.501*	14.136	*5.358*	*4.912*	10.270
	Monza Brianza	*673*	*586*	1.259	*615*	*482*	1.097
	Pavia	*309*	*316*	625	*298*	*246*	544
	Sondrio	*160*	*146*	306	*95*	*79*	174
	Varese	*963*	*848*	1.811	*659*	*578*	1.237
l.	**MARCHE**	*1.038*	*1.029*	**2.067**	*1.055*	*1.004*	**2.059**
	Ancona	*339*	*311*	650	*290*	*273*	563
	Ascoli Piceno	*107*	*114*	221	*139*	*147*	286
	Fermo	*118*	*129*	247	*101*	*135*	236
	Macerata	*286*	*291*	577	*279*	*235*	514
	Pesaro Urbino	*188*	*184*	372	*246*	*214*	460

Ricevute: ripartizione per provincia

a.1.12 3/4

Fonte: Unità di Informazione Finanziaria
Periodo: 2016-2017. Valori assoluti.

		2016			2017		
		1° sem	*2° sem*	**Totale**	*1° sem*	*2° sem*	**Totale**
m.	**MOLISE**	*151*	*165*	**316**	*144*	*171*	**315**
	Campobasso	*107*	*118*	225	*106*	*103*	209
	Isernia	*44*	*47*	91	*38*	*68*	106
n.	**PIEMONTE**	*3.699*	*3.401*	**7.100**	*3.245*	*2.920*	**6.165**
	Alessandria	*326*	*298*	624	*277*	*243*	520
	Asti	*161*	*108*	269	*146*	*120*	266
	Biella	*174*	*131*	305	*141*	*90*	231
	Cuneo	*446*	*385*	831	*313*	*333*	646
	Novara	*333*	*334*	667	*311*	*273*	584
	Torino	*1.958*	*1.863*	3.821	*1.809*	*1.686*	3.495
	Verbano Cusio Ossola	*185*	*190*	375	*137*	*109*	246
	Vercelli	*116*	*92*	208	*111*	*66*	177
o.	**PUGLIA**	*2.326*	*2.193*	**4.519**	*2.380*	*2.379*	**4.759**
	Bari	*859*	*800*	1.659	*835*	*842*	1.677
	Barletta Andria Trani	*208*	*204*	412	*206*	*236*	442
	Brindisi	*182*	*151*	333	*190*	*224*	414
	Foggia	*366*	*390*	756	*397*	*425*	822
	Lecce	*427*	*414*	841	*483*	*404*	887
	Taranto	*284*	*234*	518	*269*	*248*	517
p.	**SARDEGNA**	*538*	*615*	**1.153**	*648*	*617*	**1.265**
	Cagliari	*195*	*231*	426	*248*	*241*	489
	Carbonia Iglesias	*30*	*39*	69	*23*	*31*	54
	Medio Campidano	*28*	*25*	53	*23*	*27*	50
	Nuoro	*36*	*30*	66	*33*	*30*	63
	Ogliastra	*12*	*15*	27	*12*	*13*	25
	Olbia Tempio	*85*	*108*	193	*132*	*97*	229
	Oristano	*36*	*39*	75	*31*	*45*	76
	Sassari	*116*	*128*	244	*146*	*133*	279
q.	**SICILIA**	*2.475*	*2.022*	**4.497**	*2.603*	*2.400*	**5.003**
	Agrigento	*148*	*161*	309	*202*	*173*	375
	Caltanissetta	*123*	*100*	223	*114*	*107*	221
	Catania	*694*	*461*	1.155	*597*	*528*	1.125
	Enna	*69*	*71*	140	*67*	*79*	146
	Messina	*287*	*263*	550	*274*	*266*	540
	Palermo	*678*	*544*	1.222	*743*	*714*	1.457
	Ragusa	*148*	*133*	281	*192*	*169*	361
	Siracusa	*133*	*123*	256	*204*	*168*	372
	Trapani	*195*	*166*	361	*210*	*196*	406

Ricevute: ripartizione per provincia

a.1.12 4/4

Fonte: Unità di Informazione Finanziaria
Periodo: 2016-2017. Valori assoluti.

		2016			2017		
		1° sem	*2° sem*	**Totale**	*1° sem*	*2° sem*	**Totale**
r.	**TOSCANA**	*3.049*	*2.859*	**5.908**	*3.147*	*2.982*	**6.129**
	Arezzo	*253*	*227*	480	*262*	*271*	533
	Firenze	*1.017*	*956*	1.973	*1.003*	*926*	1.929
	Grosseto	*118*	*119*	237	*132*	*143*	275
	Livorno	*198*	*193*	391	*206*	*193*	399
	Lucca	*346*	*289*	635	*349*	*344*	693
	Massa Carrara	*170*	*134*	304	*150*	*108*	258
	Pisa	*277*	*235*	512	*235*	*207*	442
	Pistoia	*231*	*222*	453	*233*	*233*	466
	Prato	*291*	*310*	601	*404*	*381*	785
	Siena	*148*	*174*	322	*173*	*176*	349
s.	**TRENTINO ALTO ADIGE**	*504*	*595*	**1.099**	*614*	*596*	**1.210**
	Bolzano	*229*	*283*	512	*287*	*288*	575
	Trento	*275*	*312*	587	*327*	*308*	635
t.	**UMBRIA**	*474*	*475*	**949**	*466*	*455*	**921**
	Perugia	*386*	*378*	764	*360*	*334*	694
	Terni	*88*	*97*	185	*106*	*121*	227
u.	**VALLE D'AOSTA**	*108*	*104*	**212**	*101*	*81*	**182**
	Aosta	*108*	*104*	212	*101*	*81*	182
v.	**VENETO**	*3.948*	*3.893*	**7.841**	*4.276*	*3.905*	**8.181**
	Belluno	*106*	*119*	225	*100*	*95*	195
	Padova	*765*	*674*	1.439	*850*	*748*	1.598
	Rovigo	*137*	*142*	279	*212*	*142*	354
	Treviso	*782*	*833*	1.615	*851*	*797*	1.648
	Venezia	*559*	*597*	1.156	*684*	*650*	1.334
	Verona	*864*	*789*	1.653	*806*	*767*	1.573
	Vicenza	*735*	*739*	1.474	*773*	*706*	1.479
z.	**ESTERO**	*3.809*	*1.837*	**5.646**	*1.049*	*920*	**1.969**

Sospensioni

a.1.13

Fonte: Unità di Informazione Finanziaria
Periodo: 2016-2017. Valori assoluti (in milioni di euro) e percentuali.

	2016			2017		
	1° sem	*2° sem*	**Totale**	*1° sem*	*2° sem*	**Totale**
	Valori assoluti					
Numero di operazioni sospese	*17*	*14*	**31**	*22*	*16*	**38**
Valore totale delle operazioni oggetto di sospensione	*7,2*	*11,7*	**18,9**	*5,7*	*60,7*	**66,4**
Valore medio	*0,4*	*0,8*	**0,6**	*0,3*	*3,8*	**1,7**
	Valori percentuali[1]					
Numero di operazioni sospese	*28,8*	*23,0*	**25,8**	*20,4*	*15,1*	**17,8**
Valore totale delle operazioni oggetto di sospensione	*15,1*	*26,4*	**20,5**	*19,3*	*57,6*	**49,2**

Note:
[1] Percentuali di istruttorie con esito positivo delle informative ricevute suscettibili di essere valutate a fini di sospensione.

a.2 Segnalazioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e dei programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa: approfondimenti tematici

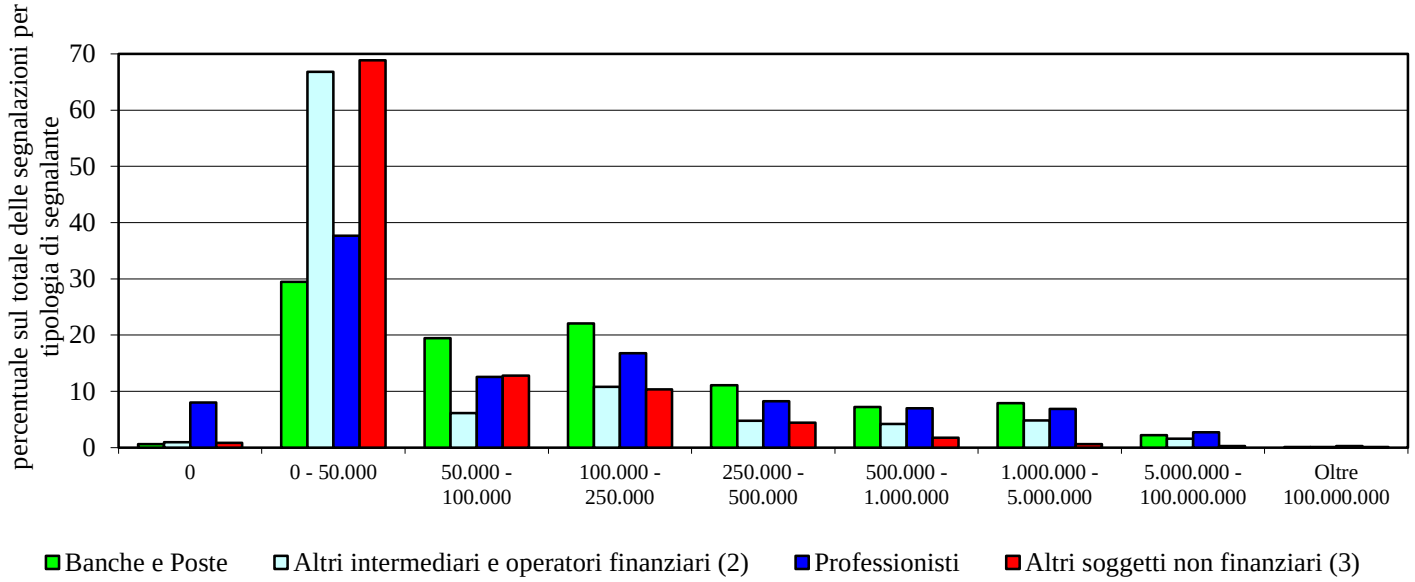
Ricevute: importi segnalati per tipologia di segnalante

a.2.1

Fonte: Unità di Informazione Finanziaria
Periodo: secondo semestre 2017. Valori assoluti (in milioni di euro) e valori percentuali.

Tipologia di segnalante	Operazioni eseguite	Operazioni non eseguite	Tipologia di segnalante	Operazioni eseguite	Operazioni non eseguite
Totale	**31.489,0**	**9.737,2**	**Professionisti**	**3.006,6**	**292,3**
Banche e Poste	**25.328,9**	**7.365,5**	Notai e Consiglio Nazionale del Notariato	2.199,8	68,0
Intermediari e altri operatori finanziari	**2.655,3**	**1.966,4**	Dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro	365,0	132,4
IMEL e punti di contatto di IMEL comunitari	38,1	0,0	Studi associati, interprofessionali e tra avvocati	97,5	0,2
IP e punti di contatto di prestatori di servizi di pagamento comunitari	103,7	8,2	Avvocati	124,5	91,6
			Società di revisione e revisori legali	168,2	0,0
SIM	26,4	1,0	Altri soggetti esercenti attività professionale	51,7	0,1
SGR, SICAV e SICAF	179,5	97,2	**Operatori non finanziari**	**385,0**	**112,8**
Intermediari finanziari *ex* art. 106 TUB	48,9	425,0	Soggetti in commercio di oro o fabbricazione e commercio di oggetti preziosi	2,3	0,0
Società fiduciarie *ex* art. 106 TUB	1.393,3	335,0	Operatori in commercio di cose antiche e case d'asta	0,0	0,0
Imprese di assicurazione	677,0	31,3	Altri operatori non finanziari	382,7	112,8
Intermediari e altri operatori finanziari non ricompresi nelle precedenti categorie	188,5	1.068,7	**Prestatori di servizi di gioco**	**71,9**	**0,3**
Società di gestione di mercati e strumenti finanziari	**0,8**	**0,0**	**Uffici della Pubblica Amministrazione[1]**	**40,5**	**0**

Distribuzione per classi di importo per tipologia di segnalante
(classi di importo in euro)



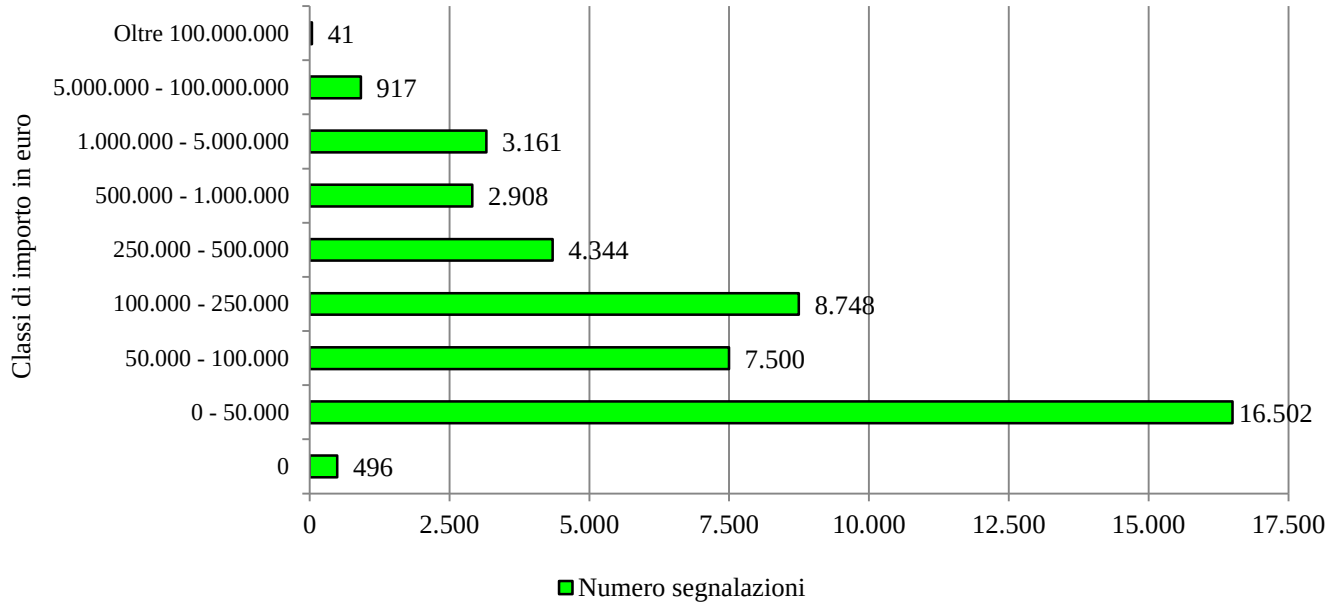
Note:
[1] Con riferimento alle comunicazioni di cui all'art. 10, co. 4, d.lgs. 231/2007.
[2] L'aggregato ricomprende le categorie "Intermediari e altri operatori finanziari" e "Società di gestione di mercati e strumenti finanziari".
[3] L'aggregato ricomprende le categorie "Operatori non finanziari", "Prestatori di servizi di gioco" e "Uffici della Pubblica Amministrazione" (questi ultimi con riferimento alle comunicazioni di cui all'art. 10, co. 4, d.lgs. 231/2007).

Ricevute: ripartizione per classi di importo[1] e di rischio indicato dal segnalante[2]

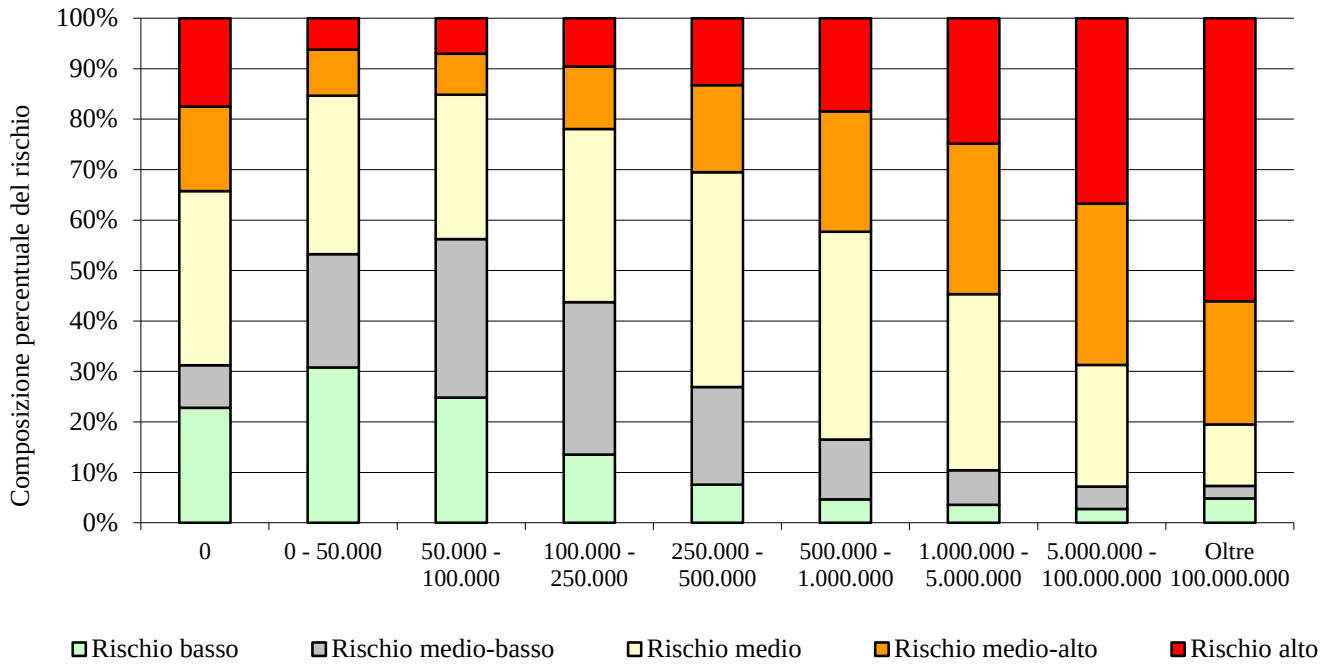
a.2.2

Fonte: Unità di Informazione Finanziaria
Periodo: secondo semestre 2017. Valori assoluti e valori percentuali.

Distribuzione per classi di importo



Composizione percentuale per classi di rischio indicato dal segnalante e di importo
(classi di importo in euro)



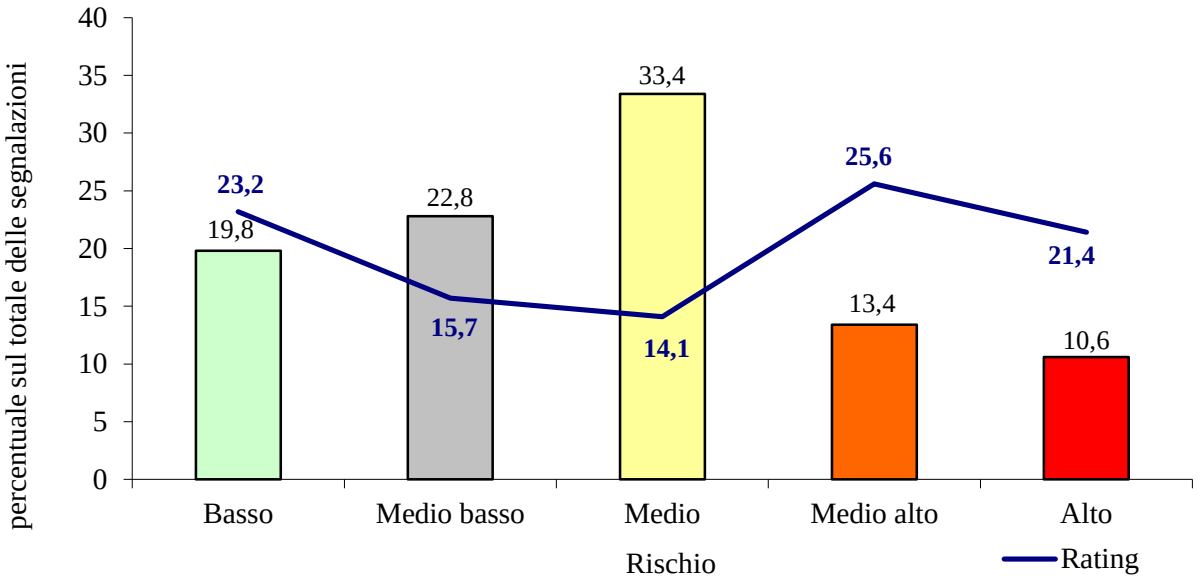
Note:
[1] Include le operazioni eseguite e quelle non eseguite. Le segnalazioni con importo nullo si riferiscono ad operatività i cui importi non sono puntualmente rilevabili.
[2] Giudizio di rischiosità dell'operatività segnalata articolato su cinque livelli, attribuito dai segnalanti a ciascuna segnalazione.

Ricevute: distribuzione delle segnalazioni per rischio indicato dal segnalante e per *rating* automatico della UIF[1] e confronto per ciascuna segnalazione tra classe di rischio e di *rating*

a.2.3

Fonte: Unità di Informazione Finanziaria
Periodo: secondo semestre 2017. Valori percentuali.

Confronto tra rischio indicato dal segnalante e *rating* automatico della UIF



Confronto per ciascuna segnalazione tra rischio indicato dal segnalante e *rating* automatico della UIF. Composizione percentuale sul totale delle segnalazioni[2]

	Rating automatico della UIF			
Rischio indicato dal segnalante	**Basso e medio basso**	**Medio**	**Alto e medio alto**	**Totale**
Basso e medio basso	25,0	6,2	11,5	**42,7**
Medio	11,5	3,8	18,0	**33,3**
Alto e medio alto	2,4	4,1	17,5	**24,0**
Totale	**38,9**	**14,1**	**47,0**	**100,0**

Note:

[1] Misura indicativa del rischio articolata su cinque livelli, attribuita a ciascuna segnalazione in fase di acquisizione e calcolata mediante un algoritmo basato su un *set* di variabili predefinite. Il *rating* automatico può essere corretto dagli analisti della UIF alla luce del grado di rischiosità effettivo della segnalazione rilevato nella fase di analisi della stessa.

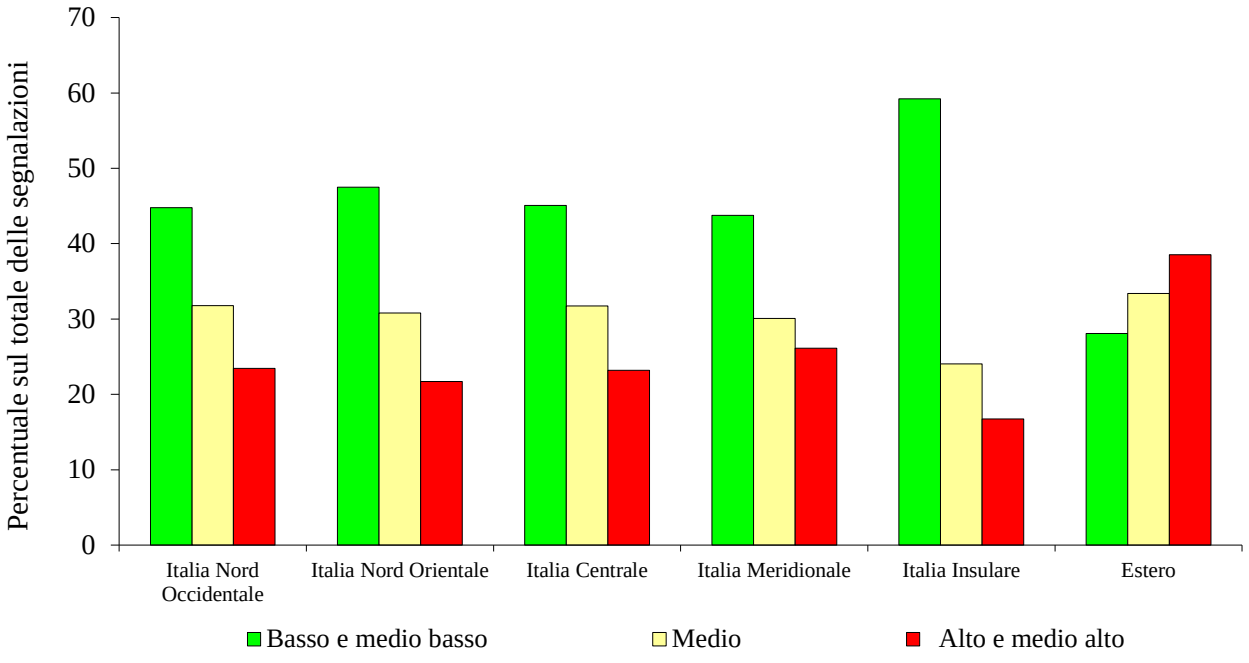
[2] In questa elaborazione le cinque classi di rischio indicato dal segnalante e di *rating* automatico della UIF sono state aggregate in tre macro classi. Le caselle evidenziate in celeste individuano la percentuale di segnalazioni in cui si è registrata coincidenza tra rischio e *rating*, quelle ombreggiate in grigio indicano la percentuale di segnalazioni in cui la valutazione del rischio è stata superiore al *rating* mentre le bianche si riferiscono alle segnalazioni con *rating* superiore al rischio.

Ricevute da Banche e Poste: distribuzione territoriale e per classi di rischio

a.2.4

Fonte: Unità di Informazione Finanziaria
Periodo: secondo semestre 2017. Valori percentuali.

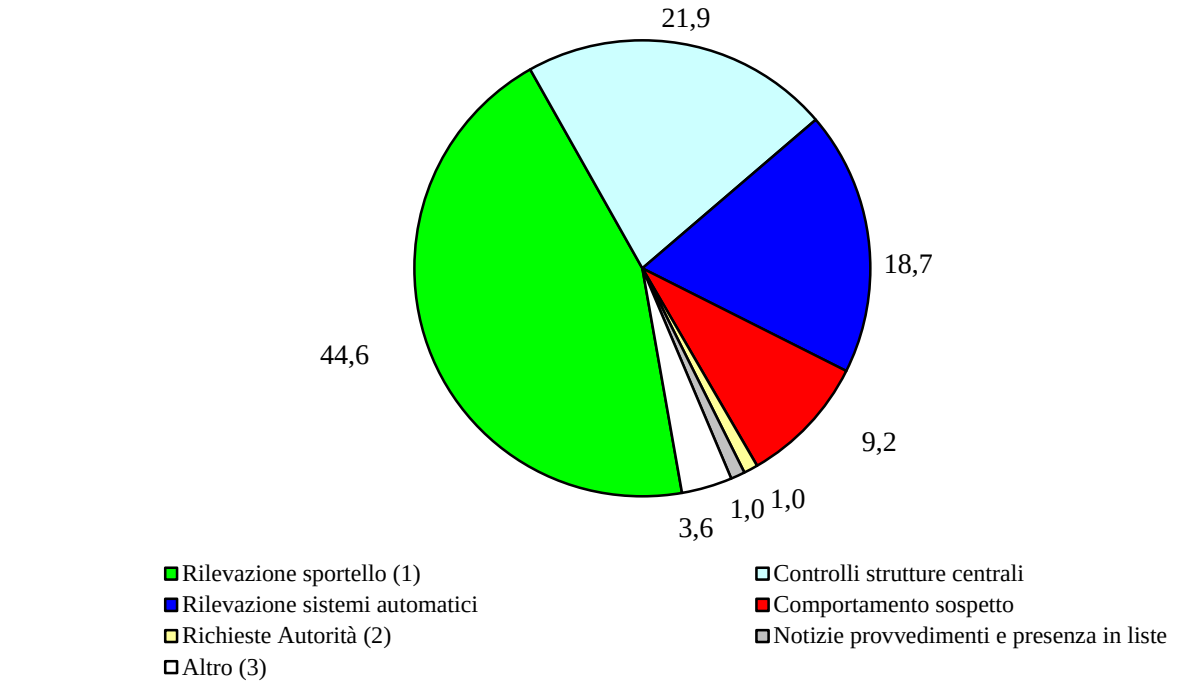
Localizzazione territoriale	Numero segnalazioni (percentuale sul totale)	Classi di Rischio		
		Basso e medio basso	Medio	Alto e medio alto
Italia Nord Occidentale Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia	**29,3**	44,8	31,8	23,5
Italia Nord Orientale Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna	**19,2**	47,5	30,8	21,7
Italia Centrale Marche, Toscana, Umbria, Lazio	**20,0**	45,1	31,7	23,2
Italia Meridionale Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria	**22,5**	43,8	30,1	26,1
Italia Insulare Sicilia, Sardegna	**6,9**	59,2	24,0	16,7
Estero	**2,0**	28,1	33,4	38,5
Totale	**100,0**	**45,8**	**30,7**	**23,5**

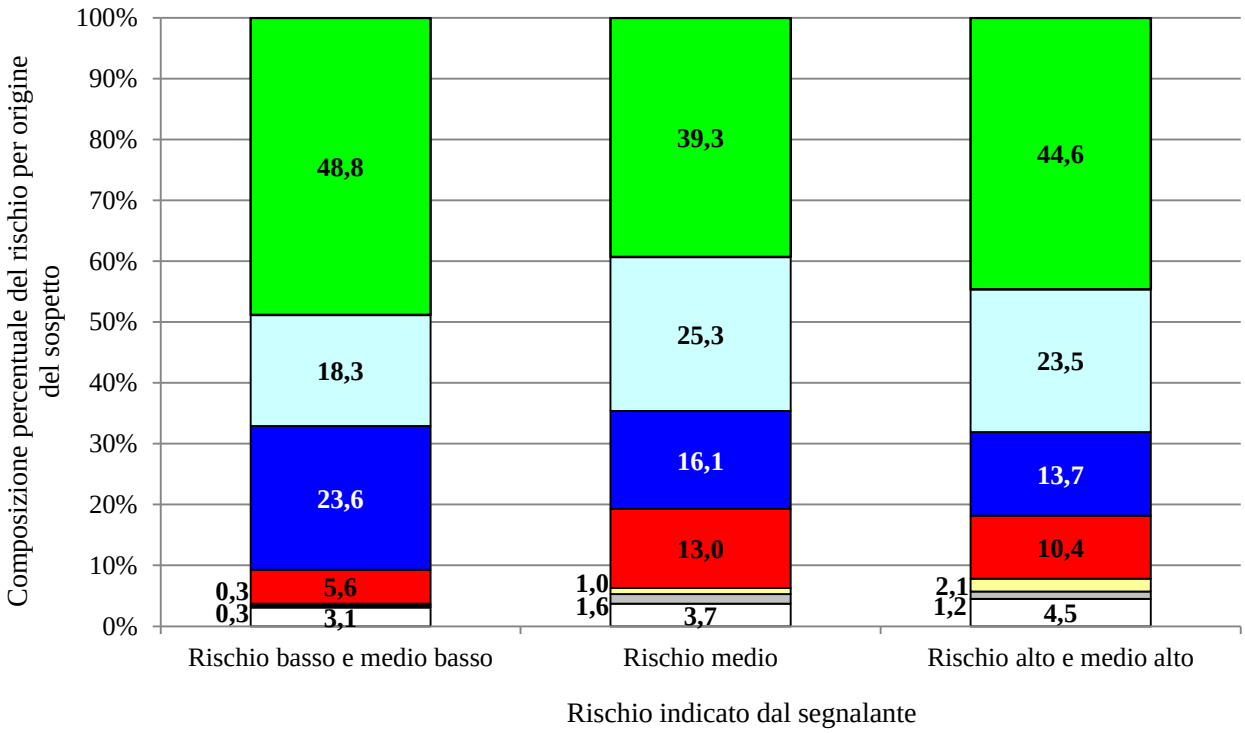


Ricevute: ripartizione per origine del sospetto e composizione percentuale del rischio indicato dal segnalante

a.2.5

Fonte: Unità di Informazione Finanziaria
Periodo: secondo semestre 2017. Valori percentuali





Note:
[1] Alcuni segnalanti indicano tale origine anche per le anomalie individuate dai sistemi automatici successivamente confermate da controlli effettuati presso gli sportelli.
[2] Autorità Giudiziaria, Organi Investigativi, Autorità di Vigilanza di settore e UIF.
[3] Oltre alla categoria residuale, include la mancata o incompleta identificazione del titolare effettivo o del cliente, gli approfondimenti condotti a seguito di ispezioni e lo svolgimento di prestazioni professionali o di operatori non finanziari.

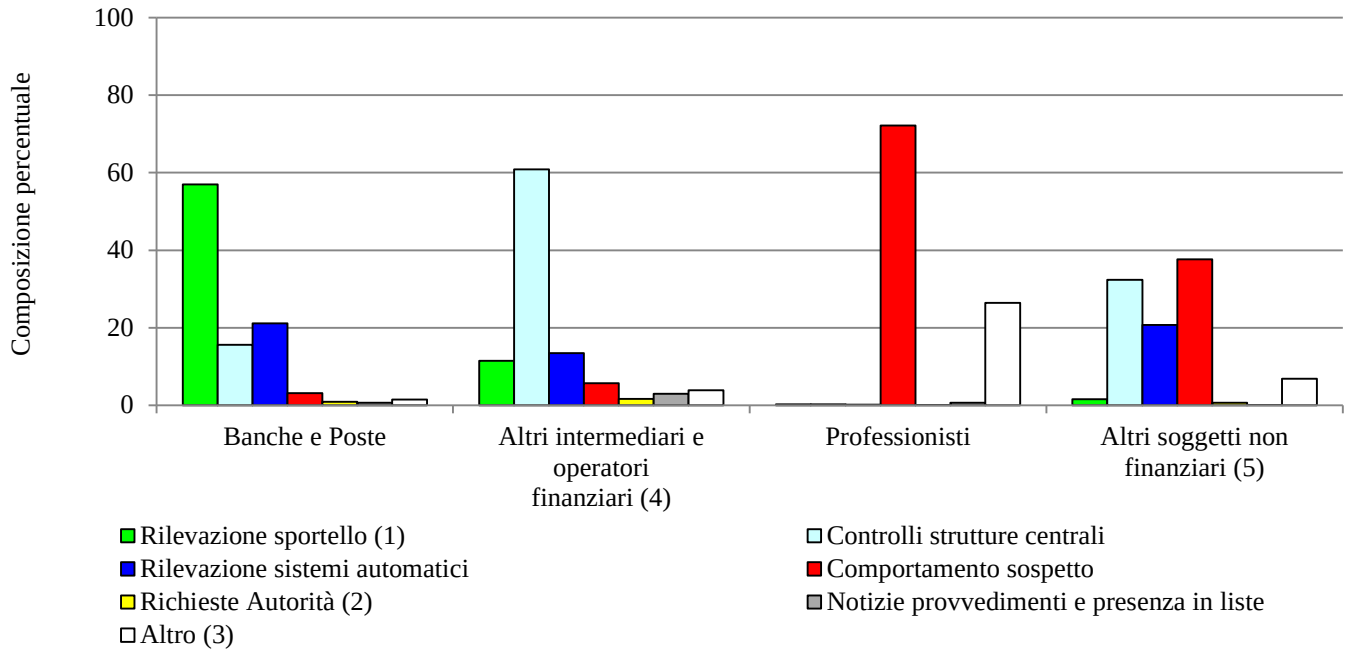
Ricevute: ripartizione per origine del sospetto e confronto con la quota di segnalazioni con rischio alto e medio alto e distribuzione per tipologia di segnalante

a.2.6

Fonte: Unità di Informazione Finanziaria
Periodo: secondo semestre 2017. Valori assoluti e valori percentuali.

Origine del sospetto	Segnalazioni ricevute		Percentuale di segnalazioni con rischio medio alto
	valore assoluto	composizione percentuale	
Rilevazione sportello[1]	19.910	44,6	24,0
Controlli strutture centrali	9.761	21,9	25,8
Rilevazione sistemi automatici	8.355	18,7	17,6
Comportamento sospetto	4.115	9,2	27,0
Richieste di Autorità[2]	440	1,0	50,7
Notizie di provvedimenti e presenza in liste	435	1,0	31,3
Altro[3]	1.601	3,6	29,7
Totale	**44.617**	**100,0**	**24,0**

Distribuzione per tipologia di segnalante per origine del sospetto



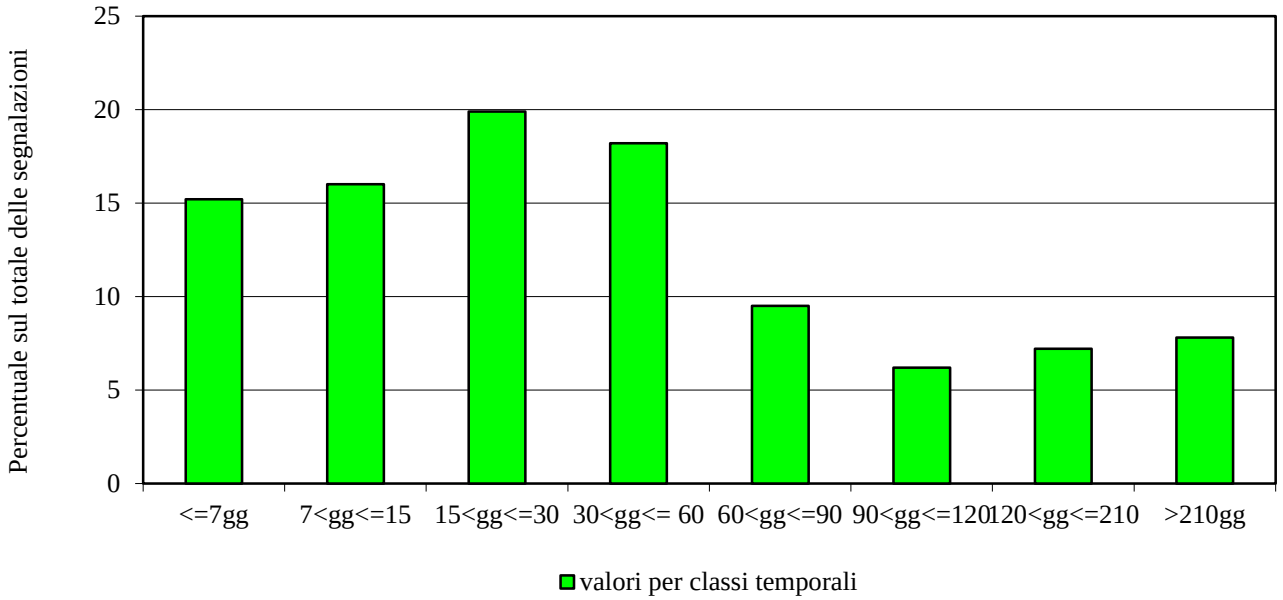
Note:
[1] Alcuni segnalanti indicano tale origine anche per le anomalie individuate dai sistemi automatici successivamente confermate da controlli effettuati presso gli sportelli.
[2] Autorità Giudiziaria, Organi Investigativi, Autorità di Vigilanza di settore e UIF.
[3] Oltre alla categoria residuale, include la mancata o incompleta identificazione del titolare effettivo o del cliente, gli approfondimenti condotti a seguito di ispezioni e lo svolgimento di prestazioni professionali o di operatori non finanziari.
[4] L'aggregato ricomprende le categorie "Intermediari e altri operatori finanziari" e "Società di gestione di mercati e strumenti finanziari".
[5] L'aggregato ricomprende le categorie "Operatori non finanziari", "Prestatori di servizi di gioco" e "Uffici della Pubblica Amministrazione" (questi ultimi con riferimento alle comunicazioni di cui all'art. 10, co. 4, d.lgs. 231/2007).

Ricevute: distribuzione per classi temporali[1] e valori mediani[2] dei tempi di inoltro per tipologia segnalante

a.2.7

Fonte: Unità di Informazione Finanziaria
Periodo: secondo semestre 2017. Valori assoluti e valori percentuali.

Distribuzione percentuale per classi temporali



Valori mediani dei tempi di inoltro delle segnalazioni per tipologia di segnalante

Tipologia di segnalante	Mediana	Tipologia di segnalante	Mediana
Banche e Poste	**28**	**Professionisti**	**11**
Intermediari e altri operatori finanziari	**45**	Notai e Consiglio Nazionale del Notariato	9
IMEL e punti di contatto di IMEL comunitari	74	Dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro	56
IP e punti di contatto di prestatori di servizi di pagamento comunitari	45	Studi associati, interprofessionali e tra avvocati	59
SIM	29	Avvocati	100
SGR, SICAV e SICAF	36	Società di revisione e revisori legali	220
Intermediari finanziari *ex* art. 106 TUB	38	Altri soggetti esercenti attività professionale	47
Società fiduciarie *ex* art. 106 TUB	2	**Operatori non finanziari**	**10**
Imprese di assicurazione	68	Soggetti in commercio di oro o fabbricazione e commercio oggetti preziosi	4
Intermediari e altri operatori finanziari non ricompresi nelle precedenti categorie	98	Operatori in commercio di cose antiche e case d'asta	n.a.
		Altri operatori non finanziari	15
Società di gestione di mercati e strumenti finanziari	**20**	**Prestatori di servizi di gioco**	**74**
		Uffici della Pubblica Amministrazione[3]	**933**

Note:
[1] Gli intervalli temporali sono definiti in base al numero di giorni intercorsi tra la data di esecuzione dell'ultima operazione sospetta segnalata e la data di trasmissione della segnalazione.
[2] Mediana espressa in giorni.
[3] Con riferimento alle comunicazioni di cui all'art. 10, co. 4, d.lgs. 231/2007.

Ricevute da *Money Transfer*

a.2.8

Fonte: Unità di Informazione Finanziaria
Periodo: 2016-2017. Valori assoluti.

	2016			2017		
	1° sem	*2° sem*	**Totale**	*1° sem*	*2° sem*	**Totale**
Segnalazioni ricevute	*1.273*	*2.460*	**3.733**	*2.195*	*3.029*	**5.224**
Operazioni segnalate	*53.259*	*93.991*	**147.250**	*51.568*	*59.769*	**111.337**

Principali paesi di destinazione del denaro spedito dall'Italia nelle operazioni sospette di *Money Transfer*[1]

a.2.9

Fonte: Unità di Informazione Finanziaria
Periodo: secondo semestre 2017. Valori assoluti (in migliaia di euro) e composizione percentuale.

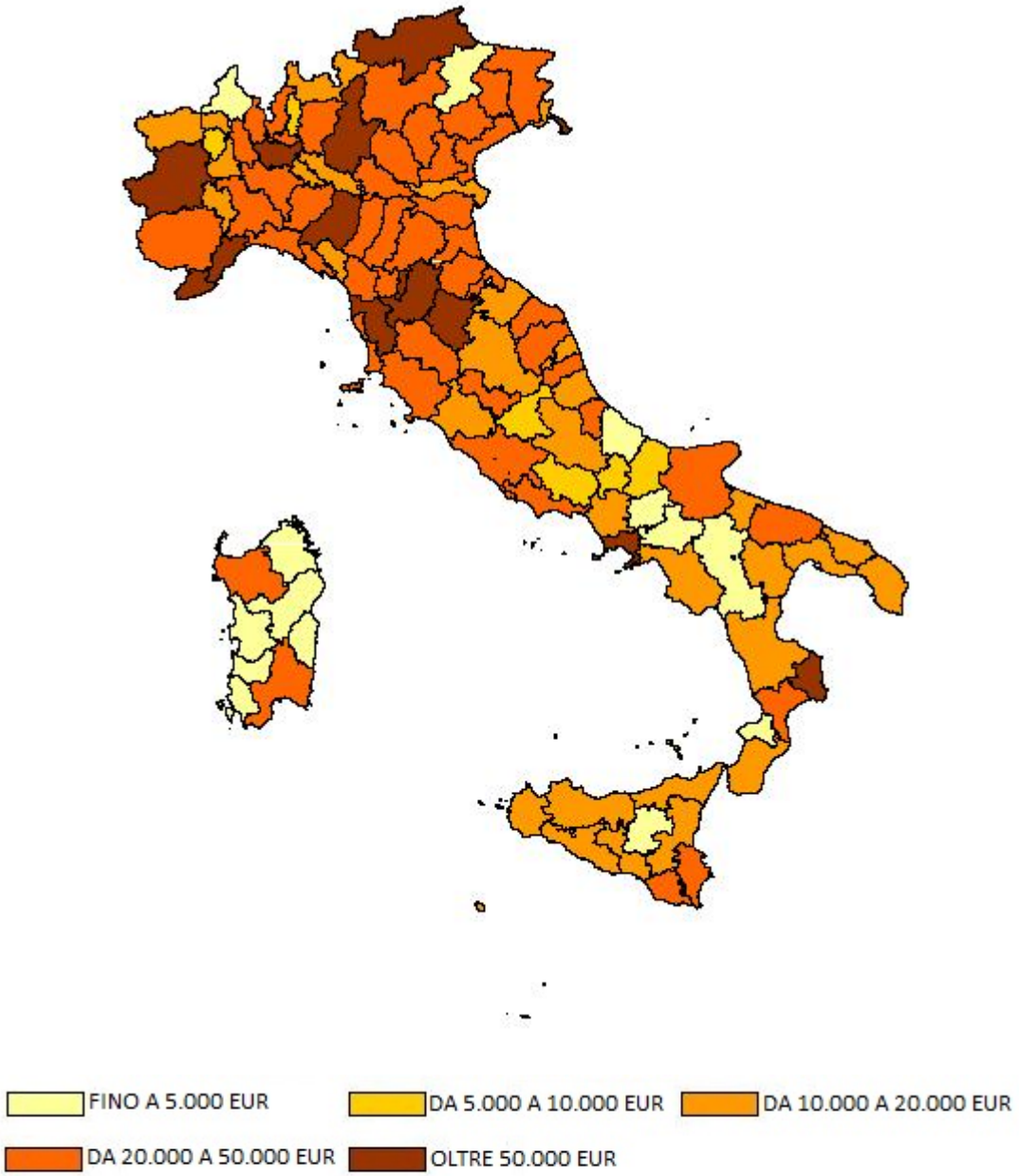
Paese	Valori assoluti	Composizione percentuale	Paese	Valori assoluti	Composizione percentuale
Brasile	1.586	9,0	Rep. Dominicana	495	2,8
Romania	1.452	8,3	Filippine	491	2,8
Perù	1.049	6,0	Benin	402	2,3
Marocco	1.034	5,9	Colombia	390	2,2
Bangladesh	999	5,7	Italia	387	2,2
Pakistan	855	4,9	Costa d'Avorio	367	2,1
Cina	801	4,6	Ecuador	348	2,0
Senegal	732	4,2	Tunisia	338	1,9
Turchia	550	3,1	Mali	297	1,7
Sri Lanka	547	3,1	Altri paesi	3.925	22,3
India	519	3,0	**TOTALE**	**17.564**	**100,0**

Note:
[1] I dati si riferiscono alle segnalazioni inviate secondo il tracciato previsto per gli operatori del settore e complete delle informazioni dettagliate.

Ricevute da *Money Transfer*: importi trasferiti per 100.000 abitanti – ripartizione per provincia[1]. Cartogramma

a.2.10

Fonte: Unità di Informazione Finanziaria
Periodo: secondo semestre 2017. Valori per 100.000 abitanti.



Note:
[1] Il luogo della transazione è quello di richiesta/esecuzione dell'operazione segnalata. I dati si riferiscono alle segnalazioni inviate secondo il tracciato previsto per gli operatori del settore e complete delle informazioni dettagliate. La ripartizione geografica fa riferimento all'elenco delle province al 1° luglio 2017.

Appendice Sezione A

Classificazione dei soggetti tenuti all'invio delle SOS

Il d.lgs. 25 maggio 2017 n. 90 di recepimento della IV Direttiva antiriciclaggio UE 2015/849, in vigore dal 4 luglio 2017, ha modificato il d.lgs. 231/2007 aggiornando, fra l'altro, l'elenco dei soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio. Si è proceduto, pertanto, alla revisione delle tipologie di segnalanti tenute all'invio delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS) e dei criteri di aggregazione di tali tipologie.

Per consentire un confronto tra dati omogenei, la pubblicazione segue i dettami della nuova normativa sia per il I sia per il II semestre del 2017, nonché per i corrispondenti periodi del 2016.

Nella tabella di seguito si riportano, per ogni "tipologia di segnalante" indicata nelle tabelle della Sezione A, le singole categorie di soggetti che la compongono[1] e il puntuale confronto con la precedente classificazione delle precedenti edizioni dei Quaderni Antiriciclaggio:

	COMPOSIZIONE ATTUALE		COMPOSIZIONE PRECEDENTE	
Tipologia di segnalante	**Soggetti attualmente compresi**	**Riferimento normativo 231/07 vigente**	**Soggetti compresi nelle precedenti edizioni**	**Riferimento normativo 231/07 *ante* novella**
INTERMEDIARI BANCARI E FINANZIARI E ALTRI OPERATORI FINANZIARI[2] [art. 3 co. 2, co. 3 e co. 8]				
Banche e Poste [art. 3 co. 2 lett. a) e b)]				
Banche e Poste	Banche	Art.3 co.2 lett.a)	Banche	Art.11 co.1 lett.a)
	Poste Italiane	Art.3 co.2 lett.b)	Poste Italiane	Art.11 co.1 lett.b)
Intermediari finanziari e altri operatori finanziari[3] [art. 3 co. 2 (escluse lett. a) e b)) e co. 3]				
IMEL e punti di contatto di IMEL comunitari	Istituti di moneta elettronica (IMEL)	Art.3 co.2 lett.c)	– Istituti di moneta elettronica (IMEL) – Punti di contatto di istituti di moneta elettronica comunitari	Art.11 co.1 lett.c), art.42 co.3)
	Punti di contatto di istituti di moneta elettronica comunitari aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, stabiliti in Italia senza succursale	Art.3 co.2 lett.u)		
IP e punti di contatto di prestatori di servizi di pagamento comunitari	Istituti di pagamento (IP)	Art.3 co.2 lett.d)	– Istituti di pagamento (IP) – Punti di contatto di istituti di pagamento comunitari	Art.11 co.1 lett.c-bis), art.42 co.3)
	Punti di contatto di prestatori di servizi di pagamento aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, stabiliti in Italia senza succursale	Art.3 co.2 lett.u)		
SIM	Società di intermediazione mobiliare (SIM)	Art.3 co.2 lett.e)	Società di intermediazione mobiliare (SIM)	Art.11 co.1 lett.d)
SGR, SICAV e SICAF[4]	Società di gestione del risparmio (SGR)	Art.3 co.2 lett.f)	Società di gestione del risparmio (SGR)	Art.11 co.1 lett.e)
	Società di investimento a capitale variabile (SICAV)	Art.3 co.2 lett.g)	Società di investimento a capitale variabile (SICAV)	Art.11 co.1 lett.f)
	Società di investimento a capitale fisso, mobiliare e immobiliare (SICAF)	Art.3 co.2 lett.h)	-	-

Note:

[1] Sono ricomprese, nelle singole categorie dei soggetti segnalanti, anche le succursali insediate in Italia dei soggetti stessi con sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo, tenute all'invio delle SOS ai sensi del vigente art. 3, co. 2 lett. t) e co. 7.

[2] Abbreviato in "Intermediari e operatori finanziari".

[3] Abbreviato in "Intermediari e altri operatori finanziari". A partire dalla presente edizione del Quaderno l'aggregato non ricomprende più le "Società di gestione di mercati e strumenti finanziari", ora inserite in un raggruppamento a sé stante.

[4] A partire dalla presente edizione del Quaderno, la tipologia ricomprende anche le SICAF.

	COMPOSIZIONE ATTUALE		COMPOSIZIONE PRECEDENTE	
Tipologia di segnalante	**Soggetti attualmente compresi**	**Riferimento normativo 231/07 vigente**	**Soggetti compresi nelle precedenti edizioni**	**Riferimento normativo 231/07 *ante* novella**
Intermediari finanziari *ex* art. 106 TUB	Intermediari finanziari *ex* art. 106 TUB	Art.3 co.2 lett.l)	– Intermediari finanziari *ex* art. 106 TUB – Intermediari finanziari *ex* artt. 106 e 107 TUB *ante* d.lgs. 141/2010 che proseguono temporaneamente l'attività ai sensi dell'art.10 del medesimo decreto	Art.11 co.1 lett.m)
Società fiduciarie *ex* art. 106 TUB[1]	Società fiduciarie iscritte nell'albo previsto dall'art. 106 TUB	Art.3 co.2 lett.s)	Società fiduciarie di cui all'art. 199, comma 2, TUF[2]	Art.11 co.1 lett.m-bis)
			Società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966[3]	Art.11 co.2 lett.a)
Imprese di assicurazione	Imprese di assicurazione che operano nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, CAP	Art.3 co.2 lett.n)	Imprese di assicurazione che operano nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, CAP	Art.11 co.1 lett.g)
Intermediari e altri operatori finanziari non ricompresi nelle precedenti categorie[4]	Società fiduciarie, diverse da quelle iscritte nell'albo previsto dall'art. 106 TUB, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966[5]	Art.3 co.3 lett.a)	-	-
	Mediatori Creditizi	Art.3 co.3 lett.b)	Mediatori creditizi	Art.11 co.3 lett.c)
	Agenti in attività finanziaria	Art.3 co.3 lett.c)	Agenti in attività finanziaria	Art.11 co.3 lett.d)
	Soggetti che esercitano professionalmente l'attività di cambio valuta, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta	Art.3 co.3 lett.d)	Soggetti che esercitano professionalmente l'attività di cambio valuta, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta	Art.11 co.2 lett.c)
	Agenti di cambio	Art.3 co.2 lett. i)	Agenti di cambio	Art.11 co.1 lett.h)
	Cassa depositi e prestiti	Art.3 co.2 lett.m)	Cassa depositi e prestiti	Art.11 co.1 lett.o)
	Intermediari assicurativi di cui all'art. 109, co.2, lett.a), b) e d), CAP, che operano nei rami di attività di cui all'art. 2, co.1, CAP	Art.3 co.2 lett.o)	Intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) e b) del CAP che operano nei rami di cui al comma 1, lettera g)	Art.11 co.3 lett.b)
	Soggetti eroganti micro-credito ai	Art.3 co.2	Soggetti disciplinati dagli	Art.11 co.2

Note:

[1] A partire dalla presente edizione del Quaderno, le "Società Fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966" sono state spostate dal raggruppamento "Società fiduciarie" al raggruppamento "Altri operatori finanziari". Conseguentemente il precedente raggruppamento "Società fiduciarie" è stato rinominato "Società fiduciarie *ex* art. 106 TUB".

[2] Società fiduciarie iscritte nell'albo previsto dall'art. 106 TUB.

[3] Cfr. nota 1.

[4] A partire dalla presente edizione del Quaderno, il raggruppamento comprende anche i "Consulenti finanziari", le "Società di consulenza finanziaria" e gli "Intermediari bancari e finanziari e imprese assicurative con sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, stabiliti in Italia senza succursale (ad esclusione degli istituti di moneta elettronica e dei prestatori di servizi di pagamento tenuti all'obbligo di istituzione del punto di contatto)". Inoltre dal raggruppamento sono state escluse le "Società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi" che a partire dal 4 luglio 2017 non sono ricomprese nell'elenco dei soggetti obbligati di cui all'art. 3 del d.lgs. 231/2007.

[5] Cfr. nota 1.

	COMPOSIZIONE ATTUALE		COMPOSIZIONE PRECEDENTE	
Tipologia di segnalante	**Soggetti attualmente compresi**	**Riferimento normativo 231/07 vigente**	**Soggetti compresi nelle precedenti edizioni**	**Riferimento normativo 231/07 *ante* novella**
	sensi dell'art. 111 TUB	lett.p)	articoli 111 e 112 del TUB	lett.b)
	Confidi e altri soggetti di cui all'art. 112 TUB	Art.3 co.2 lett.q)		
	Intermediari bancari e finanziari e imprese assicurative con sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, stabiliti in Italia senza succursale (ad esclusione degli istituti di moneta elettronica e dei prestatori di servizi di pagamento tenuti all'obbligo di istituzione del punto di contatto)	Art.3 co.2 lett.u)	–	-
	Consulenti finanziari e società di consulenza finanziaria	Art.3 co.2 lett.v)	–	
	-	-	Società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi	Art.11 co.1 lett.i)
Società di gestione di mercati e strumenti finanziari[1] [art. 3 co. 8]				
Società di gestione di mercati e strumenti finanziari	– Società di gestione accentrata di strumenti finanziari – Società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari – Società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari – Società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari	Art.3 co.8	Società di gestione accentrata di strumenti finanziari	Art.10 co.2 lett.a)
			Società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari	Art.10 co.2 lett.b)
			Società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari	Art.10 co.2 lett.c)
			Società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari	Art.10 co.2 lett.d)
SOGGETTI OBBLIGATI NON FINANZIARI [art. 3 co. 4, co. 5 e co. 6]				
Professionisti (art. 3 co. 4)				
Notai e Consiglio Nazionale del Notariato	– Notai – Notariato	Art.3 co.4 lett.c)	– Notai – Notariato	Art.12 co.1 lett.c)

Note:

[1] A partire dalla presente edizione del Quaderno le "Società di gestione di mercati e strumenti finanziari" costituiscono un raggruppamento a sé stante e non un sotto-raggruppamento della categoria "Intermediari finanziari".

	COMPOSIZIONE ATTUALE		COMPOSIZIONE PRECEDENTE	
Tipologia di segnalante	**Soggetti attualmente compresi**	**Riferimento normativo 231/07 vigente**	**Soggetti compresi nelle precedenti edizioni**	**Riferimento normativo 231/07 *ante* novella**
Dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro	– Consulenti del lavoro – Dottori commercialisti ed esperti contabili[1] – Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro – Consiglio nazionale dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili	Art.3 co.4 lett.a)	– Consulenti del lavoro – Dottori commercialisti ed esperti contabili – Ragionieri e periti commerciali – Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro – Consiglio nazionale dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili	Art.12 co.1 lett.a)
Studi associati, interprofessionali e tra avvocati	Studi associati, interprofessionali e tra avvocati	Art.3 co.4	Studi associati, interprofessionali e tra avvocati	Art.12
Avvocati	Avvocati	Art.3 co.4 lett.c)	Avvocati	Art.12 co.1 lett.c)
Società di revisione e revisori legali	– Società di revisione legale con incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio – Revisori legali con incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio	Art.3 co.4 lett.d)	Società di revisione legale	Art.13 co.1 lett.a)
			Revisori legali	Art.13 co.1 lett.b)
	– Revisori legali senza incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio – Società di revisione legale senza incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio	Art.3 co.4 lett.e)	-	-
Altri soggetti esercenti attività professionale	Soggetti che rendono i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati	Art.3 co.4 lett.b)	– Soggetti che rendono i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati – Prestatori di servizi relativi a società e trust[2]	Art.12 co.1 lett.b), d)

Note:
[1] La categoria "Dottori commercialisti ed esperti contabili" ricomprende anche i "Ragionieri e periti commerciali".
[2] Coerentemente con il nuovo dettato normativo, i "Prestatori di servizi relativi a società e trust" sono stati spostati dalla categoria "Professionisti" a "Operatori non finanziari".

	COMPOSIZIONE ATTUALE		COMPOSIZIONE PRECEDENTE	
Tipologia di segnalante	**Soggetti attualmente compresi**	**Riferimento normativo 231/07 vigente**	**Soggetti compresi nelle precedenti edizioni**	**Riferimento normativo 231/07 *ante* novella**
Operatori non finanziari [art. 3 co. 5]				
Soggetti in commercio di oro o fabbricazione e commercio di oggetti preziosi	Operatori professionali in oro di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7	Art.3 co.5 lett.d)	Soggetti che svolgono attività di commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di oro per finalità industriali o di investimento, per il quale è prevista la dichiarazione di cui all'articolo 1 della legge 17 gennaio 2000, n. 7	Art.10 co.2 lett.e) punto 1
	Compro oro in possesso della licenza per l'attività in materia di oggetti preziosi di cui all'art. 127 TULPS	d.lgs. 92/2017 (che include i *compro oro* fra i soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio)	Soggetti che svolgono attività di fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l'esportazione e l'importazione di oggetti preziosi, per il quale è prevista la licenza di cui all'articolo 127 del TULPS	Art.10 co.2 lett.e) punto 2
	-	-	Soggetti che svolgono attività di fabbricazione di oggetti preziosi in qualità di imprese artigiane, in possesso dell'iscrizione nel registro degli assegnatari dei marchi di identificazione tenuto dalle CCIAA[1]	Art.10 co.2 lett.e) punto 3
Operatori di commercio di cose antiche e case d'asta	Soggetti che esercitano attività di commercio di cose antiche in virtù della dichiarazione preventiva prevista dall'art. 126 TULPS	Art.3 co.5 lett.b)	Soggetti che svolgono attività di commercio di cose antiche di cui alla dichiarazione preventiva prevista dall'articolo 126 del TULPS	Art.10 co.2 lett.e) punto 4
	Soggetti che esercitano l'attività di case d'asta o galleria d'arte ai sensi dell'art. 115 TULPS	Art.3 co.5 lett.c)	Soggetti che svolgono attività di esercizio di case d'asta o galleria d'arte per il quale è prevista alla licenza prevista dall'articolo 115 del TULPS	Art.10 co.2 lett.e) punto 5
Altri operatori non finanziari[2]	Prestatori di servizi relativi a società e trust	Art.3 co.5 lett.a)	–	-
	Agenti in affari che svolgono attività in mediazione immobiliare in presenza dell'iscrizione al Registro delle imprese	Art.3 co.5 lett.e)	Soggetti che svolgono attività di agenzia di affari in mediazione immobiliare, in presenza dell'iscrizione nell'apposita sezione del ruolo istituito presso la camera di commercio,	Art.14 co.1 lett.f)

Note:

[1] Dal raggruppamento sono stati esclusi i "Soggetti che svolgono attività di fabbricazione di oggetti preziosi in qualità di imprese artigiane, in possesso dell'iscrizione nel registro degli assegnatari dei marchi di identificazione tenuto dalle CCIAA" che a partire dal 4 luglio 2017 non sono ricompresi nell'elenco dei soggetti obbligati di cui all'art. 3 del d.lgs. 231/2007.

[2] A partire dalla presente edizione del Quaderno, il raggruppamento ricomprende anche i "Prestatori di servizi relativi a società e trust" (precedentemente inclusi nella categoria "Professionisti", secondo quanto previsto dal testo del d.lgs. 231/2007 *ante* novella) e i "Soggetti che prestano l'attività di conversione di valute virtuali". Dal raggruppamento, inoltre, sono stati esclusi i "Soggetti che svolgono attività di trasporto di denaro contante, titoli o valori senza impiego di guardie particolari giurate" che a partire dal 4 luglio 2017 non sono ricompresi nell'elenco dei soggetti obbligati di cui all'art. 3 del d.lgs. 231/2007.

	COMPOSIZIONE ATTUALE		COMPOSIZIONE PRECEDENTE	
Tipologia di segnalante	**Soggetti attualmente compresi**	**Riferimento normativo 231/07 vigente**	**Soggetti compresi nelle precedenti edizioni**	**Riferimento normativo 231/07 *ante* novella**
			industria, artigianato e agricoltura, ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39	
	– Soggetti che esercitano l'attività di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all'art. 134 TULPS – Soggetti che esercitano l'attività di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, limitatamente al trattamento di banconote in euro, iscritti nell'elenco di cui all'art. 8 D.L. 350/01[1]	Art.3 co.5 lett.f)	Soggetti che svolgono attività di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all'articolo 134 del TULPS	Art.14 co.1 lett.b)
	Soggetti che esercitano attività di mediazione civile	Art.3 co.5 lett.g)	Soggetti che svolgono attività di mediazione, ai sensi dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69	Art.10 co.2 lett.e) punto 5-bis)
	Soggetti che svolgono attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto terzi, in presenza della licenza di cui all'art. 115 TULPS, fuori dall'ipotesi di cui all'art. 128-quaterdecies TUB	Art.3 co.5 lett.h)	Soggetti che svolgono attività di recupero di crediti per conto terzi, in presenza della licenza di cui all'articolo 115 del TULPS	Art.14 co.1 lett.a)
	Soggetti che prestano l'attività di conversione di valute virtuali	Art.3 co.5 lett.i)	-	-
	–		Soggetti che svolgono attività di trasporto di denaro contante, titoli o valori senza l'impiego di guardie particolari giurate, in presenza dell'iscrizione nell'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298	Art.14 co.1 lett.c)
	–		Uffici della pubblica amministrazione[2]	Art.10 co.2 lett.g)
Prestatori di servizi di gioco [art. 3 co. 6]				
Prestatori di servizi di gioco	Operatori di gioco *on line* che offrono, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, con vincite in denaro, su concessione dell'Agenzia delle dogane e dei	Art.3 co.6 lett.a)	Operatori che offrono, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, scommesse con vincite in denaro con esclusione del	Art.14 co.1 lett.e)

Note:

[1] I "soggetti che esercitano l'attività di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate" sono stati distinti in base all'iscrizione o meno nell'elenco di cui all'art. 8 D.L. 350/01.

[2] Le comunicazioni di cui al vigente art. 10 co. 4 trasmesse dagli uffici della Pubblica Amministrazione sono state inserite in una categoria a parte.

	COMPOSIZIONE ATTUALE		COMPOSIZIONE PRECEDENTE	
Tipologia di segnalante	**Soggetti attualmente compresi**	**Riferimento normativo 231/07 vigente**	**Soggetti compresi nelle precedenti edizioni**	**Riferimento normativo 231/07 *ante* novella**
	monopoli		lotto, delle lotterie ad estrazione istantanea o ad estrazione differita e concorsi pronostici	
	Operatori di gioco su rete fisica che offrono, anche attraverso distributori ed esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, giochi, con vincite in denaro, su concessione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli	Art.3 co.6 lett.b)	Operatori che offrono, su rete fisica, giochi o scommesse con vincite in denaro, con esclusione del lotto, delle lotterie ad estrazione istantanea o a estrazione differita e concorsi pronostici, in possesso delle autorizzazioni delle autorità competenti	Art.14 co.1 lett.e-bis)
	Soggetti che gestiscono case da gioco, in presenza delle autorizzazioni concesse dalle leggi in vigore e del requisito di cui all'art. 5, co.3, del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457	Art.3 co.6 lett.c)	Soggetti che svolgono attività di gestione di case da gioco, in presenza dell'autorizzazione ai sensi delle leggi in vigore, nonché del requisito di cui all'art.5, comma 3, del dl 30-12-1997, n.457, convertito con modifiche dalla legge 27-2-1998 n.30	Art.14 co.1 lett.d)
UFFICI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE [*con riferimento alle comunicazioni di cui all'art. 10*]				
Uffici della Pubblica Amministrazione	Uffici della Pubblica Amministrazione	Art.10, co.4	-	-
ALTRI SOGGETTI NON CONTEMPLATI NELLE PRECEDENTI CATEGORIE				
Altri soggetti non contemplati nelle precedenti categorie	Altri soggetti non contemplati nelle precedenti categorie	-	Altri soggetti non contemplati nelle precedenti categorie	-

B. SEGNALAZIONI ANTIRICICLAGGIO AGGREGATE E DICHIARAZIONI DI OPERAZIONI IN ORO

b.1 Segnalazioni antiriciclaggio aggregate: dati di sintesi

Statistiche descrittive

b.1.1

Fonte: Unità di Informazione Finanziaria
Periodo: secondo semestre 2017. Valori assoluti.
Tutti i segnalanti.

Tipologia di segnalante	Numero dei segnalanti nel semestre	Importo totale dei dati aggregati inviati *(miliardi di euro)*	Numero totale delle operazioni sottostanti i dati aggregati
Banche, Poste e Cassa Depositi e Prestiti	603	14.377	150.984.568
Società fiduciarie[1]	259	52	302.749
Altri intermediari finanziari[2]	186	133	2.171.293
SGR	185	114	3.541.757
SIM	115	48	2.173.091
Imprese ed enti assicurativi	77	61	1.305.848
Istituti di pagamento	57	21	3.854.250
Istituti di moneta elettronica	6	0	100.513
Totale	**1.488**	**14.806**	**164.434.069**

Note:
[1] Si fa riferimento alle società fiduciarie di cui alla l. 1966/1939 e alle società fiduciarie *ex* art.199 TUF.
[2] Si fa riferimento agli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui al vigente art.106 TUB e agli intermediari finanziari *ex* art.107 TUB ante d.lgs. 141/2010 che proseguono temporaneamente l'attività.
I dati SARA sono soggetti a rettifica da parte dei segnalanti; i dati utilizzati sono aggiornati al 9 marzo 2018.

Operatività di accredito e di versamento presso le banche

b.1.2

Fonte: Unità di Informazione Finanziaria
Periodo: secondo semestre 2017. Valori assoluti e valori percentuali.
Segnalanti: Banche e Poste Italiane SpA.

Tipologia di operatività	**Importo totale** *(mln euro)*	**Quota sul totale**	**Numero totale delle operazioni sottostanti i dati aggregati** *(migliaia)*	**Quota sul totale**	**Importo medio** *(unità di euro)*
Bonifici ricevuti	3.121.099	66,8	29.044	46,7	107.461
Vendita titoli	420.776	9,0	5.671	9,1	74.198
Rimborso finanziamenti	325.569	7,0	3.703	6,0	87.920
Versamento assegno su conto	138.435	3,0	5.202	8,4	26.612
Versamento in contanti su conto e deposito	99.154	2,1	9.912	15,9	10.003
Trasferimento titoli in entrata	33.695	0,7	515	0,8	65.427
Altre operazioni in entrata	531.338	11,4	8.151	13,1	65.187
Totale	**4.670.066**	**100,0**	**62.198**	**100,0**	**75.084**

Note:
I dati non includono le operazioni effettuate da clienti costituiti dalla Pubblica Amministrazione e da intermediari bancari e finanziari domestici, comunitari o residenti in paesi considerati equivalenti dal DM MEF del 10 aprile 2015, per uniformità con le regole in vigore in materia di conservazione e adeguata verifica semplificata prima dell'entrata in vigore del nuovo decreto. I dati SARA sono soggetti a rettifica da parte dei segnalanti; i dati utilizzati sono aggiornati al 9 marzo 2018.

Operatività di addebito e di prelevamento presso le banche

b.1.3

Fonte: Unità di Informazione Finanziaria
Periodo: secondo semestre 2017. Valori assoluti e valori percentuali.
Segnalanti: Banche e Poste Italiane SpA.

Tipologia di operatività	**Importo totale** *(mln euro)*	**Quota sul totale**	**Numero totale delle operazioni sottostanti i dati aggregati** *(migliaia)*	**Quota sul totale**	**Importo medio** *(unità di euro)*
Bonifici ordinati	3.042.375	64,8	42.305	49,8	71.915
Acquisto titoli	440.187	9,4	7.071	8,3	62.252
Erogazione finanziamenti	382.596	8,1	2.941	3,5	130.090
Emissione assegno su conto	112.197	2,4	3.673	4,3	30.546
Trasferimento titoli in uscita	36.819	0,8	504	0,6	73.054
Protesti	14.655	0,3	474	0,6	30.918
Prelevamento in contanti su conto e deposito	6.332	0,1	1.225	1,4	5.169
Altre operazioni in uscita	662.832	14,1	26.808	31,5	24.725
Totale	**4.697.993**	**100,0**	**85.001**	**100,0**	**55.270**

Note:
I dati non includono le operazioni effettuate da clienti costituiti dalla Pubblica Amministrazione e da intermediari bancari e finanziari domestici, comunitari o residenti in paesi considerati equivalenti dal DM MEF del 10 aprile 2015, per uniformità con le regole in vigore in materia di conservazione e adeguata verifica semplificata prima dell'entrata in vigore del nuovo decreto. I dati SARA sono soggetti a rettifica da parte dei segnalanti; i dati utilizzati sono aggiornati al 9 marzo 2018.

Importi segnalati per settore di attività economica del cliente

b.1.4

Fonte: Unità di Informazione Finanziaria
Periodo: secondo semestre 2017. Valori assoluti e valori percentuali.
Segnalanti: Banche e Poste Italiane SpA.

Settore di attività economica del cliente	Importo totale *(mln euro)*	Quota sul totale	Numero totale delle operazioni sottostanti i dati aggregati *(migliaia)*	Quota sul totale	Importo medio *(unità di euro)*
Industria, edilizia e agricoltura	2.623.993	28,0	37.378	25,4	70.202
Commercio	1.478.747	15,8	32.424	22,0	45.607
Servizi diversi dal commercio	2.123.204	22,7	30.403	20,7	69.835
Famiglie consumatrici	1.051.385	11,2	29.326	19,9	35.852
Famiglie produttrici	187.697	2,0	9.309	6,3	20.163
Resto del Mondo - famiglie e società non finanziarie	270.867	2,9	672	0,5	403.076
Resto del Mondo - intermediari bancari e finanziari	506.682	5,4	405	0,3	1.251.067
Altri intermediari finanziari non bancari[1]	972.231	10,3	2.997	2,0	324.401
Altri	146.442	1,6	3.034	2,1	48.267
Non classificato[2]	6.811	0,1	1.251	0,8	5.444
Totale	**9.368.059**	**100,0**	**147.199**	**100,0**	**63.642**

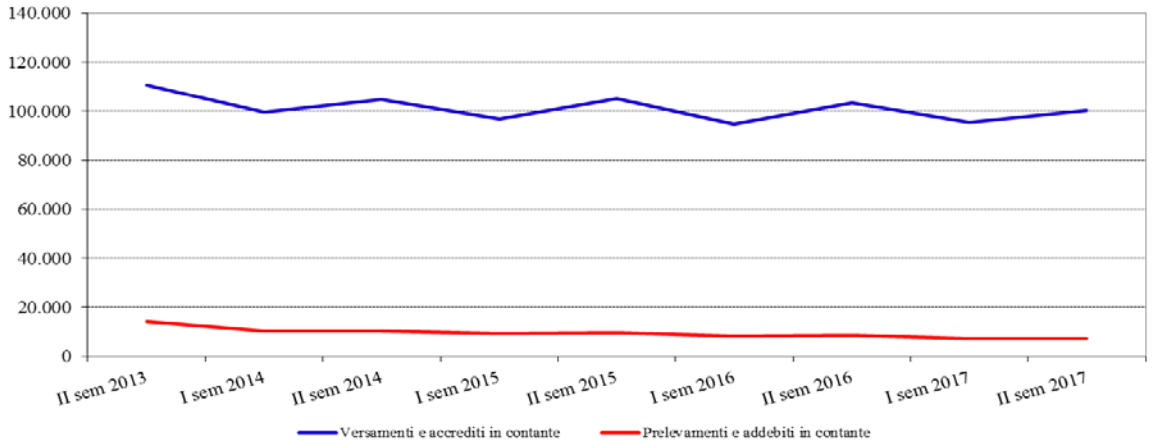
Note:
[1] Si fa riferimento al settore della clientela "Altri intermediari finanziari" come definito nel Provvedimento della UIF del 23 dicembre 2013.
[2] La possibilità di omettere il settore di attività della clientela è prevista soltanto per le operazioni in contanti di importo inferiore a € 15.000, ma che inizialmente sono state prese in considerazione come possibili operazioni frazionate.
I dati non includono le operazioni effettuate da clienti costituiti dalla Pubblica Amministrazione e da intermediari bancari e finanziari domestici, comunitari o residenti in paesi considerati equivalenti dal DM MEF del 10 aprile 2015, per uniformità con le regole in vigore in materia di conservazione e adeguata verifica semplificata prima dell'entrata in vigore del nuovo decreto. I dati SARA sono soggetti a rettifica da parte dei segnalanti; i dati utilizzati sono aggiornati al 9 marzo 2018.

b.2 Segnalazioni antiriciclaggio aggregate: l’utilizzo di contante

Operatività in contanti[1]: serie storica semestrale

b.2.1

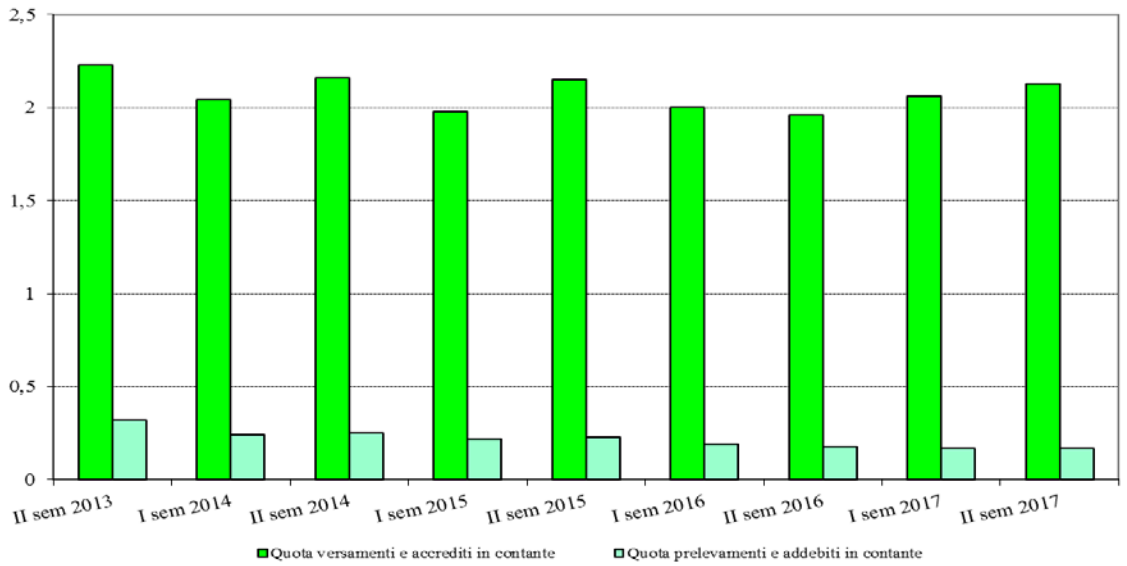
Fonte: Unità di Informazione Finanziaria
Periodo: luglio 2013 – dicembre 2017. Valori assoluti. Importi in milioni di euro.
Segnalanti: Banche e Poste Italiane SpA.



Peso dell'operatività in contanti[1] per versamenti/accrediti e prelevamenti/addebiti sui corrispondenti importi totali: serie storica semestrale

b.2.2

Fonte: Unità di Informazione Finanziaria
Periodo: luglio 2013 – dicembre 2017. Valori percentuali.
Segnalanti: Banche e Poste Italiane SpA.



Note:

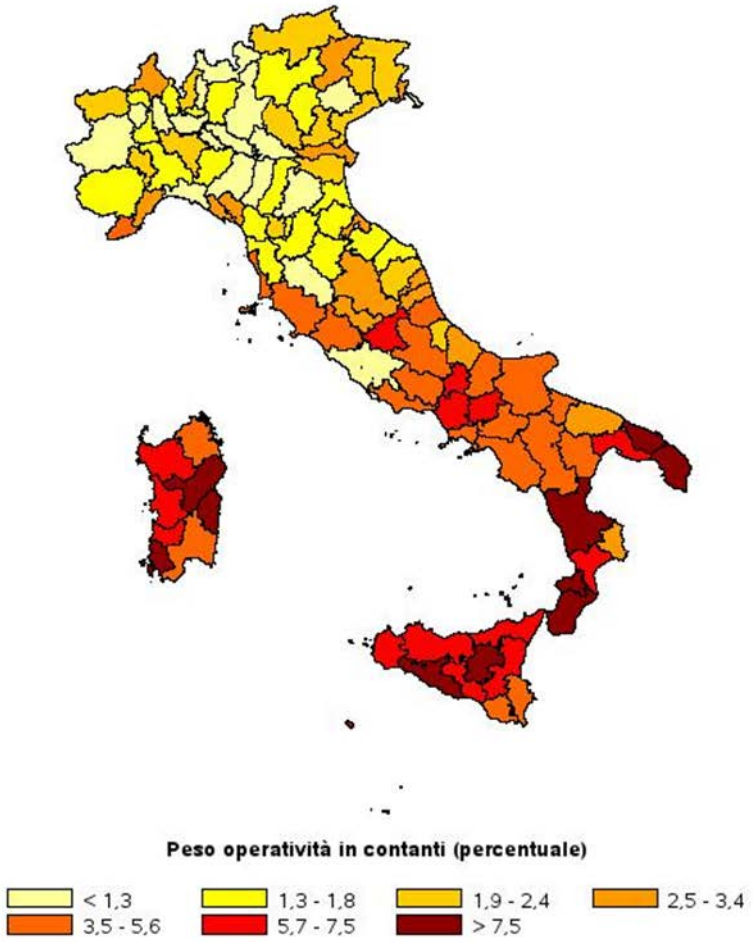
[1] Le operatività di versamento e accredito includono anche l'importo regolato in contanti di transazioni di vario tipo, effettuate al di fuori dell'operatività di un conto, nelle quali il cliente ha consegnato denaro contante (ad es. acquisto titoli). Le operatività di prelevamento e addebito includono l'importo regolato in contanti di analoghe transazioni nelle quali il cliente ha ritirato denaro contante (ad es. rimborso di certificati di deposito).

I dati non includono le operazioni effettuate da clienti costituiti dalla Pubblica Amministrazione e da intermediari bancari e finanziari domestici, comunitari o residenti in paesi considerati equivalenti dal DM MEF del 10 aprile 2015, per uniformità con le regole in vigore in materia di conservazione e adeguata verifica semplificata prima dell'entrata in vigore del nuovo decreto. I dati SARA sono soggetti a rettifica da parte dei segnalanti; i dati utilizzati sono aggiornati al 9 marzo 2018.

Peso dell'operatività in contanti[1] (somma di versamenti/accrediti e prelevamenti/addebiti) sul totale della movimentazione

b.2.3

Fonte: Unità di Informazione Finanziaria
Periodo: secondo semestre 2017. Valori percentuali.
Segnalanti: Banche e Poste Italiane SpA.



Note:
[1] Cfr. nota 1 della fig. b.2.1.
I dati non includono le operazioni effettuate da clienti costituiti dalla Pubblica Amministrazione e da intermediari bancari e finanziari domestici, comunitari o residenti in paesi considerati equivalenti dal DM MEF del 10 aprile 2015, per uniformità con le regole in vigore in materia di conservazione e adeguata verifica semplificata prima dell'entrata in vigore del nuovo decreto. I dati SARA sono soggetti a rettifica da parte dei segnalanti; i dati utilizzati sono aggiornati al 9 marzo 2018.

Operatività di versamento e accredito in contanti[1] per settore di attività economica del cliente

b.2.4

Fonte: Unità di Informazione Finanziaria
Periodo: secondo semestre 2017. Valori assoluti e percentuali.
Segnalanti: Banche e Poste Italiane SpA.

Settore di attività economica del cliente	Importo totale *(mln euro)*	Quota sul totale	Numero totale delle operazioni sottostanti i dati aggregati *(migliaia)*	Quota sul totale	Importo medio *(unità di euro)*
Industria, edilizia e agricoltura	4.189	4,2	494	4,9	8.480
Commercio	50.533	50,4	4.229	42,3	11.949
Servizi diversi dal commercio	17.050	17,0	1.561	15,6	10.922
Famiglie consumatrici	3.195	3,2	416	4,2	7.680
Famiglie produttrici	18.166	18,1	2.166	21,7	8.387
Resto del Mondo - famiglie e società non finanziarie	114	0,1	8	0,1	14.250
Resto del Mondo - intermediari bancari e finanziari	3	0,0	0	0,0	600.000
Altri intermediari finanziari non bancari[2]	1.933	1,9	308	3,1	6.276
Altri	798	0,8	102	1,0	7.824
Non classificato[3]	4.362	4,3	715	7,1	6.101
Totale	**100.343**	**100,0**	**9.999**	**100,0**	**10.035**

Note:
[1] Cfr. nota 1 della fig. b.2.1.
[2] Cfr. nota 1 della tav. b.1.4.
[3] Cfr. nota 2 della tav. b.1.4.
I dati non includono le operazioni effettuate da clienti costituiti dalla Pubblica Amministrazione e da intermediari bancari e finanziari domestici, comunitari o residenti in paesi considerati equivalenti dal DM MEF del 10 aprile 2015, per uniformità con le regole in vigore in materia di conservazione e adeguata verifica semplificata prima dell'entrata in vigore del nuovo decreto. I dati SARA sono soggetti a rettifica da parte dei segnalanti; i dati utilizzati sono aggiornati al 9 marzo 2018.

Operatività di prelevamento e addebito in contanti[1] per settore di attività economica del cliente

b.2.5

Fonte: Unità di Informazione Finanziaria
Periodo: secondo semestre 2017. Valori assoluti e percentuali.
Segnalanti: Banche e Poste Italiane SpA.

Settore di attività economica del cliente	**Importo totale** *(mln euro)*	**Quota sul totale**	**Numero totale delle operazioni sottostanti i dati aggregati** *(migliaia)*	**Quota sul totale**	**Importo medio** *(unità di euro)*
Industria, edilizia e agricoltura	222	3,1	34	2,6	6.529
Commercio	746	10,4	72	5,4	10.361
Servizi diversi dal commercio	504	7,0	45	3,4	11.200
Famiglie consumatrici	2.572	35,8	530	40,1	4.853
Famiglie produttrici	440	6,1	79	6,0	5.570
Resto del Mondo - famiglie e società non finanziarie	104	1,5	12	0,9	8.667
Resto del Mondo - intermediari bancari e finanziari	1	0,0	0	0,0	4.739
Altri intermediari finanziari non bancari[2]	68	0,9	4	0,3	17.000
Altri	79	1,1	10	0,8	7.900
Non classificato[3]	2.449	34,1	536	40,5	4.569
Totale	**7.185**	**100,0**	**1.322**	**100,0**	**5.435**

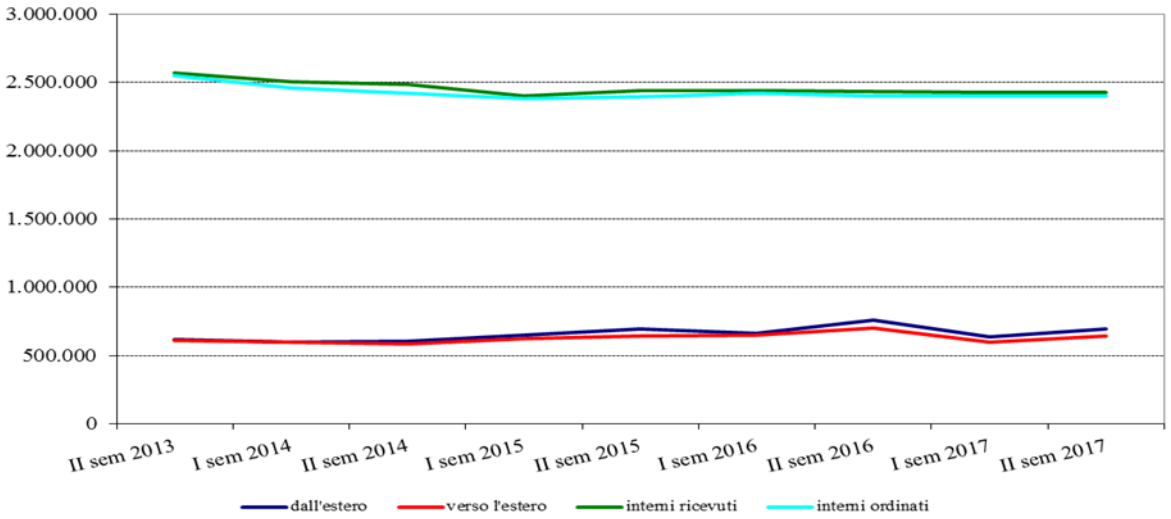
Note:
[1] Cfr. nota 1 della fig. b.2.1.
[2] Cfr. nota 1 della tav. b.1.4.
[3] Cfr. nota 2 della tav. b.1.4.
I dati non includono le operazioni effettuate da clienti costituiti dalla Pubblica Amministrazione e da intermediari bancari e finanziari domestici, comunitari o residenti in paesi considerati equivalenti dal DM MEF del 10 aprile 2015, per uniformità con le regole in vigore in materia di conservazione e adeguata verifica semplificata prima dell'entrata in vigore del nuovo decreto. I dati SARA sono soggetti a rettifica da parte dei segnalanti; i dati utilizzati sono aggiornati al 9 marzo 2018.

b.3 Segnalazioni antiriciclaggio aggregate: operazioni di bonifico

Bonifici interni ed esteri: serie storica semestrale

b.3.1

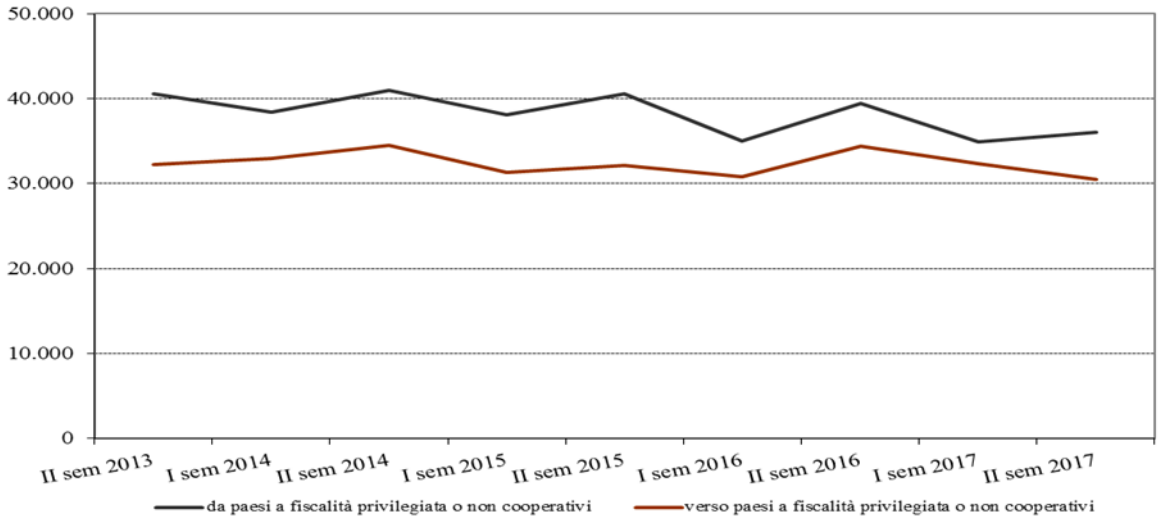
Fonte: Unità di Informazione Finanziaria
Periodo: luglio 2013 – dicembre 2017. Valori assoluti. Importi in milioni di euro.
Segnalanti: Banche e Poste Italiane SpA.



Bonifici da o verso paesi esteri e paesi a fiscalità privilegiata o non cooperativi[1]: serie storica semestrale[2]

b.3.2

Fonte: Unità di Informazione Finanziaria
Periodo: luglio 2013 – dicembre 2017. Valori assoluti. Importi in milioni di euro.
Segnalanti: Banche e Poste Italiane SpA.

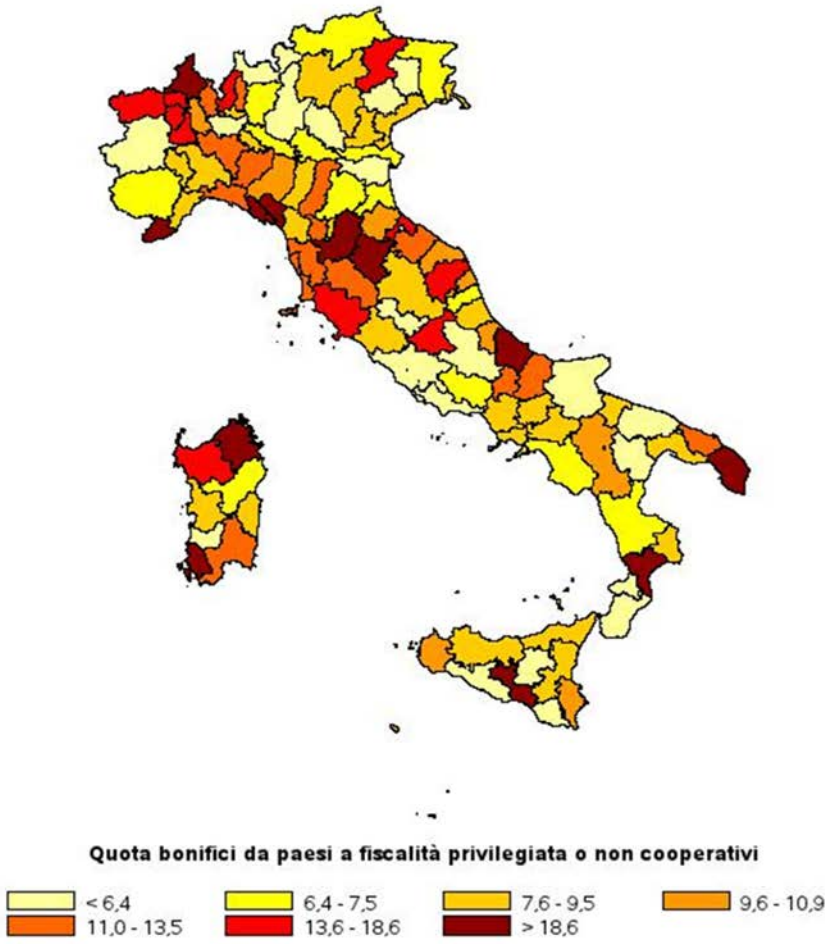


Note:
[1] Si tratta di paesi e territori presenti nelle liste dei decreti ministeriali attuativi del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) e nell'elenco dei *"Paesi ad alto rischio e non cooperativi"* del GAFI.
[2] Dal 2015 il dato di ciascun semestre è calcolato utilizzando le liste in vigore nell'anno.
I dati non includono le operazioni effettuate da clienti costituiti dalla Pubblica Amministrazione e da intermediari bancari e finanziari domestici, comunitari o residenti in paesi considerati equivalenti dal DM MEF del 10 aprile 2015, per uniformità con le regole in vigore in materia di conservazione e adeguata verifica semplificata prima dell'entrata in vigore del nuovo decreto. I dati SARA sono soggetti a rettifica da parte dei segnalanti; i dati utilizzati sono aggiornati al 9 marzo 2018.

Quota dei bonifici da paesi a fiscalità privilegiata o non cooperativi[1] su bonifici dall'estero

b.3.3

Fonte: Unità di Informazione Finanziaria
Periodo: secondo semestre 2017. Valori percentuali.
Segnalanti: Banche e Poste Italiane SpA.

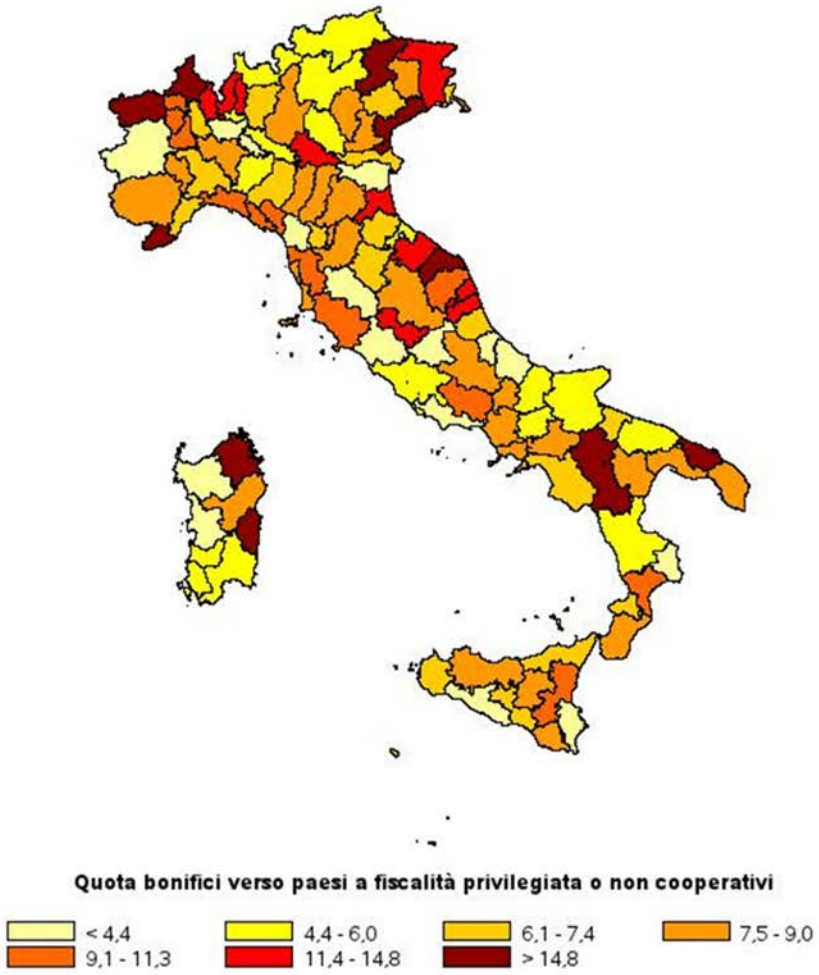


Note:
[1] Cfr. nota 1 della fig. b.3.2.
I dati non includono le operazioni effettuate da clienti costituiti dalla Pubblica Amministrazione e da intermediari bancari e finanziari domestici, comunitari o residenti in paesi considerati equivalenti dal DM MEF del 10 aprile 2015, per uniformità con le regole in vigore in materia di conservazione e adeguata verifica semplificata prima dell'entrata in vigore del nuovo decreto. I dati SARA sono soggetti a rettifica da parte dei segnalanti; i dati utilizzati sono aggiornati al 9 marzo 2018.

Quota dei bonifici verso paesi a fiscalità privilegiata o non cooperativi[1] su bonifici verso l'estero

b.3.4

Fonte: Unità di Informazione Finanziaria
Periodo: secondo semestre 2017. Valori percentuali.
Segnalanti: Banche e Poste Italiane SpA.



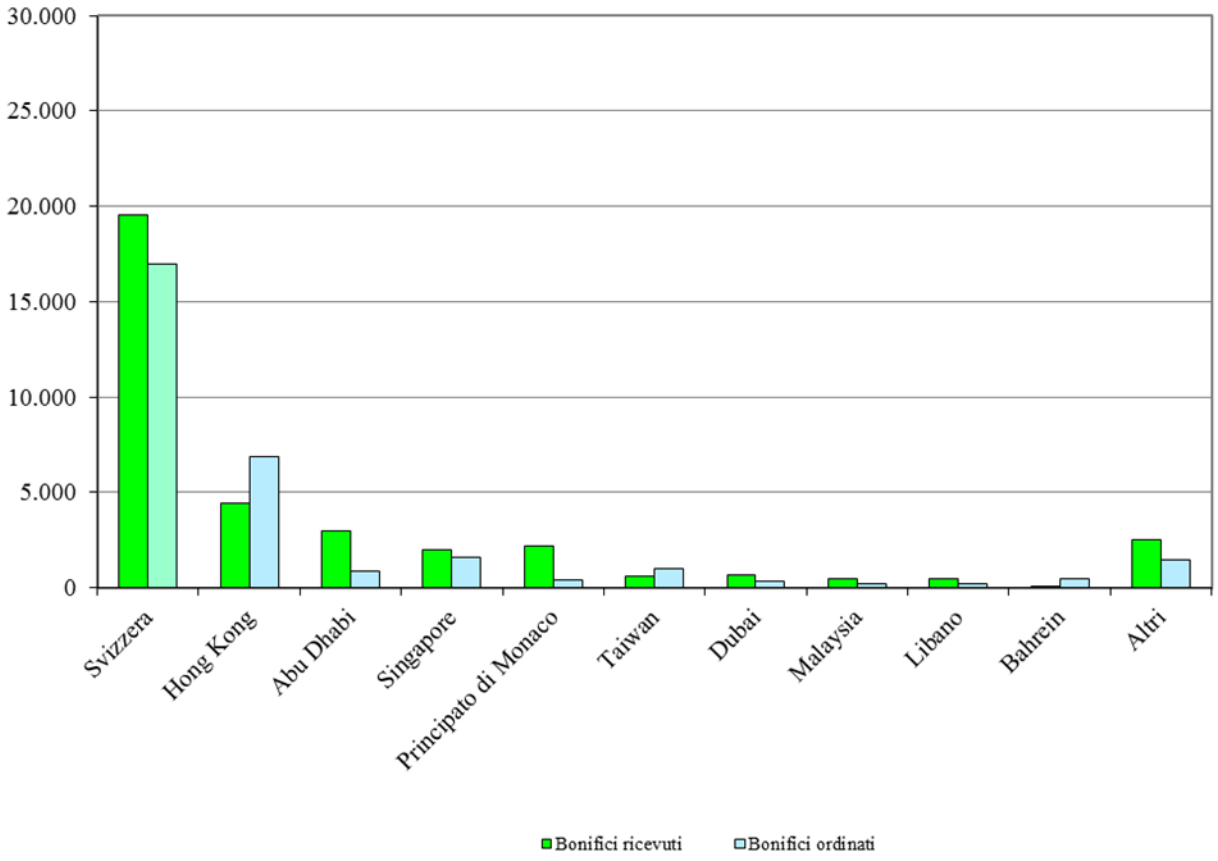
Note:
[1] Cfr. nota 1 della fig. b.3.2.
I dati non includono le operazioni effettuate da clienti costituiti dalla Pubblica Amministrazione e da intermediari bancari e finanziari domestici, comunitari o residenti in paesi considerati equivalenti dal DM MEF del 10 aprile 2015, per uniformità con le regole in vigore in materia di conservazione e adeguata verifica semplificata prima dell'entrata in vigore del nuovo decreto. I dati SARA sono soggetti a rettifica da parte dei segnalanti; i dati utilizzati sono aggiornati al 9 marzo 2018.

Bonifici da e verso paesi a fiscalità privilegiata o non cooperativi[1]: principali paesi di destinazione e origine

b.3.5

Fonte: Unità di Informazione Finanziaria
Periodo: secondo semestre 2017. Valori assoluti in milioni di euro e valori percentuali.
Segnalanti: Banche e Poste Italiane SpA.

Bonifici ricevuti da paesi a fiscalità privilegiata o non cooperativi	*Quota sul totale bonifici ricevuti*	*Bonifici ordinati a favore di paesi a fiscalità privilegiata o non cooperativi*	*Quota sul totale bonifici ordinati*
36.017	**1,2%**	**30.466**	**1,0%**



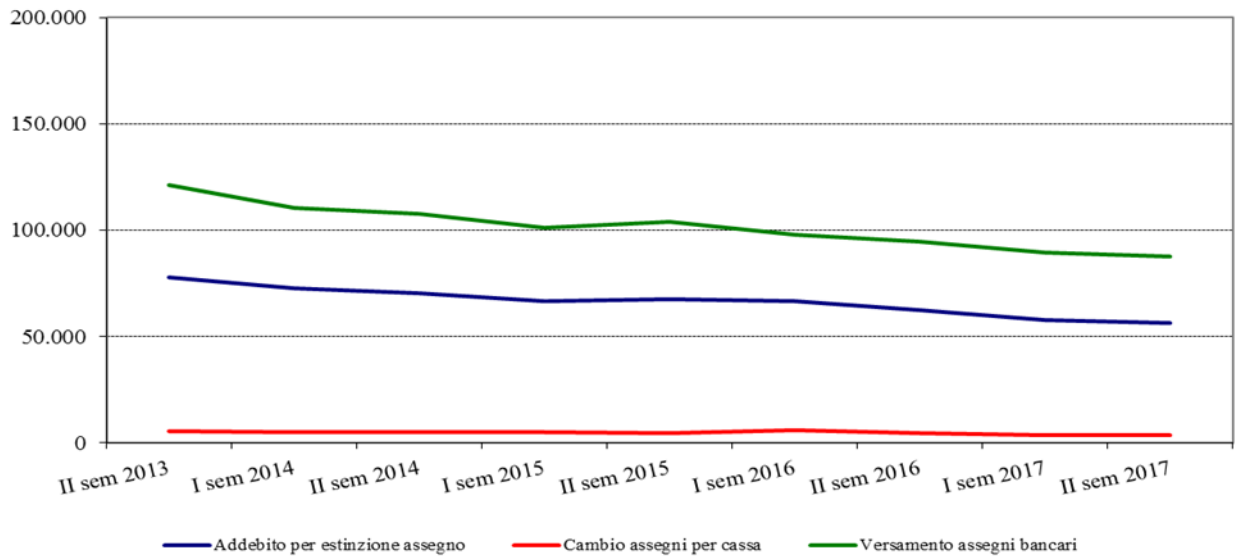
Note:
[1] Cfr. nota 1 della fig. b.3.2.
I dati non includono le operazioni effettuate da clienti costituiti dalla Pubblica Amministrazione e da intermediari bancari e finanziari domestici, comunitari o residenti in paesi considerati equivalenti dal DM MEF del 10 aprile 2015, per uniformità con le regole in vigore in materia di conservazione e adeguata verifica semplificata prima dell'entrata in vigore del nuovo decreto. I dati SARA sono soggetti a rettifica da parte dei segnalanti; i dati utilizzati sono aggiornati al 9 marzo 2018.

b.4 Segnalazioni antiriciclaggio aggregate: operatività in assegni

Operatività in assegni bancari: serie storica semestrale

b.4.1

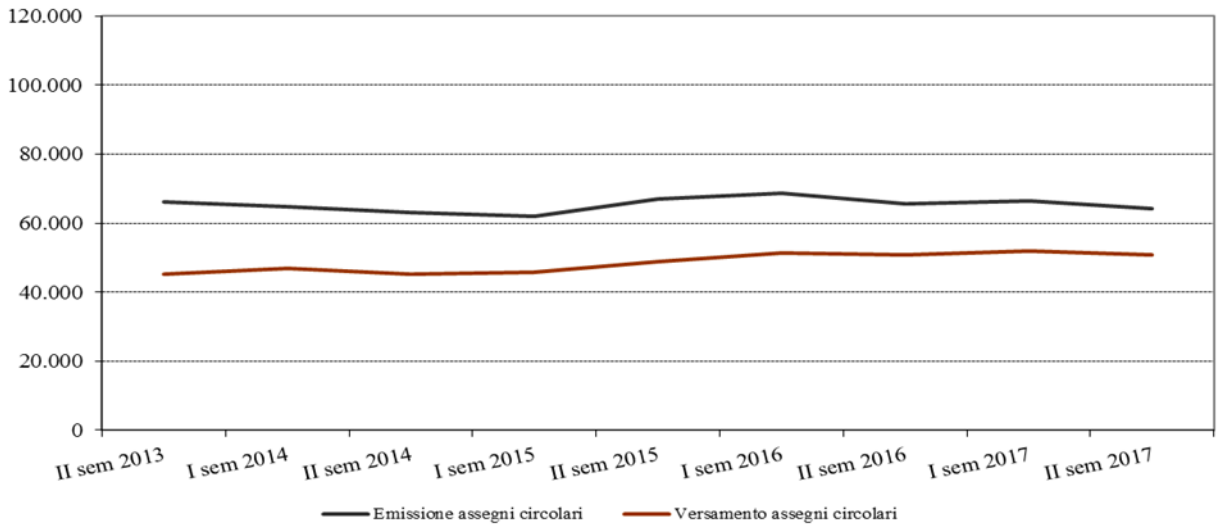
Fonte: Unità di Informazione Finanziaria
Periodo: luglio 2013 – dicembre 2017. Valori assoluti. Importi in milioni di euro.
Segnalanti: Banche e Poste Italiane SpA.



Operatività in assegni circolari: serie storica semestrale

b.4.2

Fonte: Unità di Informazione Finanziaria
Periodo: luglio 2013 – dicembre 2017. Valori assoluti. Importi in milioni di euro.
Segnalanti: Banche e Poste Italiane SpA.



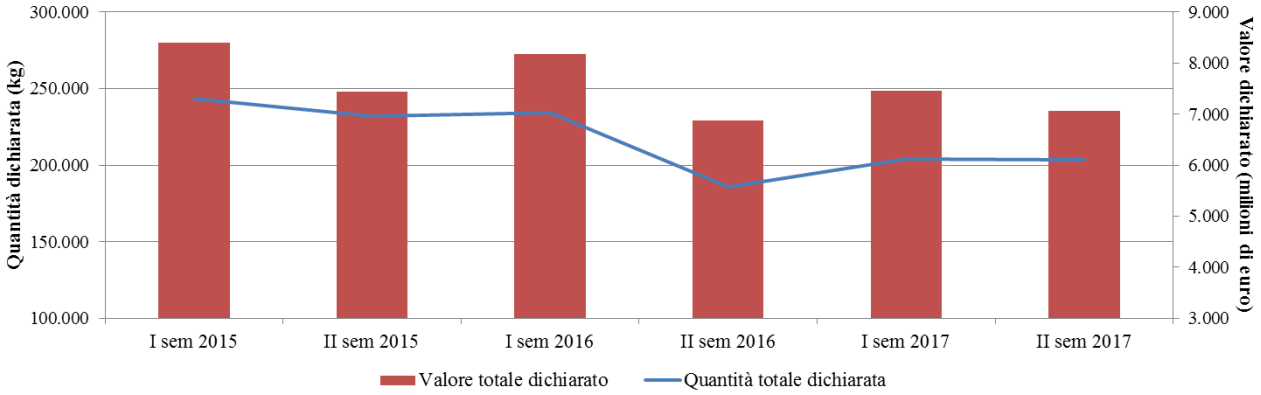
Note:
I dati non includono le operazioni effettuate da clienti costituiti dalla Pubblica Amministrazione e da intermediari bancari e finanziari domestici, comunitari o residenti in paesi considerati equivalenti dal DM MEF del 10 aprile 2015, per uniformità con le regole in vigore in materia di conservazione e adeguata verifica semplificata prima dell'entrata in vigore del nuovo decreto. I dati SARA sono soggetti a rettifica da parte dei segnalanti; i dati utilizzati sono aggiornati al 9 marzo 2018.

b.5 Dichiarazioni di operazioni in oro

Valore e quantità di oro scambiati[1]: serie storica semestrale

b.5.1

Fonte: Unità di Informazione Finanziaria
Periodo: gennaio 2015 – dicembre 2017. Valori assoluti.
Tutti i segnalanti.



Dichiarazioni per tipologia di dichiarante

b.5.2

Fonte: Unità di Informazione Finanziaria
Periodo: secondo semestre 2017. Valori assoluti.
Tutti i segnalanti.

Tipologia di dichiarante	Numero dei dichiaranti nel semestre	Numero di dichiarazioni	Valore totale dichiarato *(milioni di euro)*	Quota sul totale
Banche	42	3.573	1.978	28,0
Operatori professionali	326	14.678	5.026	71,2
Altro – persone fisiche	19	20	1	0,0
Altro – persone giuridiche	20	122	58	0,8
Totale	**407**	**18.393**	**7.063**	**100,0**

Dichiarazioni per tipologia di operazione

b.5.3

Fonte: Unità di Informazione Finanziaria
Periodo: secondo semestre 2017. Valori assoluti e valori percentuali.
Tutti i segnalanti.

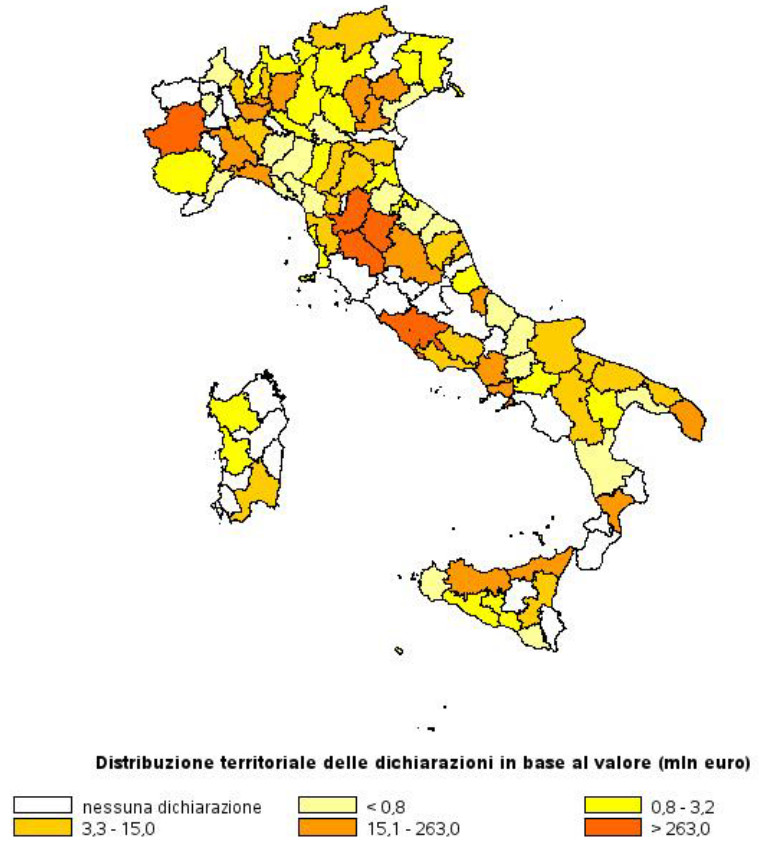
Tipologia di operazione	Numero di dichiarazioni	Numero totale delle operazioni sottostanti le dichiarazioni	Valore totale dichiarato *(milioni di euro)*	Quota sul totale
Compravendita	16.921	44.535	6.281	88,9
Prestito d'uso (accensione)	872	1.715	535	7,6
Servizi di consegna per investimenti oro	272	274	74	1,0
Trasferimento al seguito dall'estero	48	61	103	1,5
Altra operazione non finanziaria	27	27	32	0,5
Prestito d'uso (restituzione)	253	290	38	0,5
Totale	**18.393**	**46.902**	**7.063**	**100,0**

Note:
[1] Per un approfondimento in materia di dichiarazioni oro, si rimanda al Rapporto Annuale della UIF sul 2016, par. 6.3 "Le dichiarazioni Oro".

Distribuzione territoriale delle dichiarazioni in base al valore

b.5.4

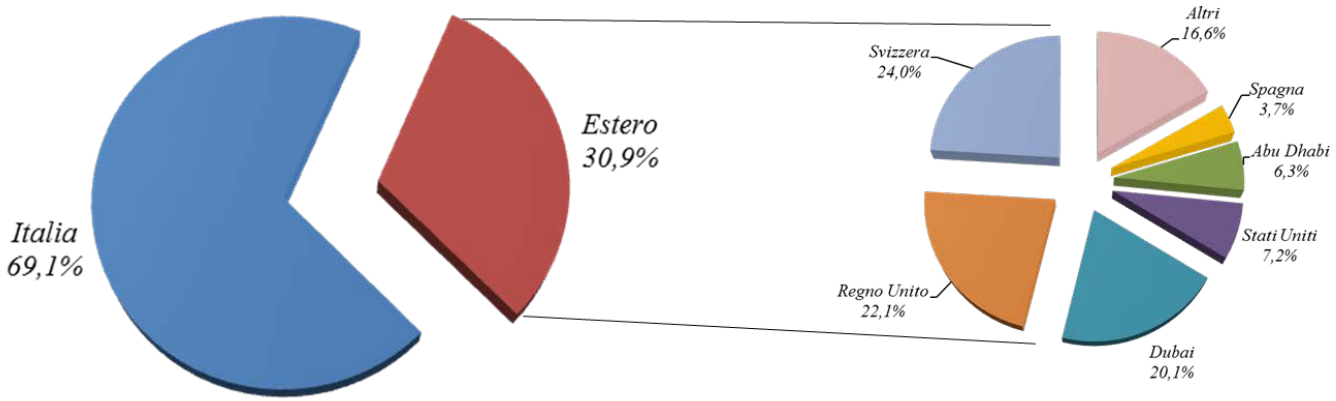
Fonte: Unità di Informazione Finanziaria
Periodo: secondo semestre 2017. Valori assoluti.
Tutti i segnalanti.



Operatività rispetto al tipo di controparte[1]

b.5.5

Fonte: Unità di Informazione Finanziaria
Periodo: secondo semestre 2017. Valori percentuali.
Tutti i segnalanti.



Note:
[1] Sono escluse le dichiarazioni riferite a operazioni di "Trasferimento al seguito", in cui non è prevista la controparte.

C. CONTROLLI E SCAMBI INFORMATIVI

c.1 Controlli e accertamenti di irregolarità

Ispezioni

c.1.1

Fonte: Unità di Informazione Finanziaria
Periodo: 2013-2017. Valori assoluti.

	2013	2014	2015	2016			2017		
				1° sem	*2° sem*	**Totale**	*1° sem*	*2° sem*	**Totale**
Accertamenti ispettivi effettuati	**21**	**24**	**24**	*14*	*9*	**23**	*11*	*9*	**20**

Fattispecie di possibile rilevanza penale segnalate all'Autorità Giudiziaria

c.1.2

Fonte: Unità di Informazione Finanziaria
Periodo: 2013-2017. Valori assoluti

	2013	2014	2015	2016			2017		
				1° sem	*2° sem*	**Totale**	*1° sem*	*2° sem*	**Totale**
Denunce *ex* art. 331 c.p.p.[1]	**190**	**85**	**233**	*106*	*51*	**157**	*63*	*52*	**115**
di cui:									
• *Presentate all'Autorità Giudiziaria*	*12*	*7*	*5*	*1*	*1*	2	*3*	-	3
• *Effettuate nell'ambito della relazione tecnica trasmessa agli OO.II.*	*178*	*78*	*228*	*105*	*50*	155	*60*	*52*	112
Informative utili a fini di indagine[2]	**8**	**23**	**17**	*10*	*6*	**16**	*21*	*5*	**26**

Irregolarità di rilievo amministrativo

c.1.3

Fonte: Unità di Informazione Finanziaria
Periodo: 2013-2017. Valori assoluti

	2013	2014	2015	2016			2017		
				1° sem	*2° sem*	**Totale**	*1° sem*	*2° sem*	**Totale**
Omessa segnalazione di operazione sospetta	**29**	**11**	**32**	*7*	*10*	**17**	*6*	*11*	**17**
Omessa trasmissione dei dati aggregati	-	-	-	-	*1*	**1**	-	-	-
Omessa dichiarazione "oro"[3]	**7**	**8**	**7**	*4*	*1*	**5**	*3*	*2*	**5**
Omesso congelamento di fondi o risorse economiche	**7**	**8**	**10**	*7*	*1*	**8**	*1*	*4*	**5**

Note:
[1] La UIF effettua denunce ai sensi dell'art. 331 c.p.p. direttamente all'AG o con espressa indicazione nella relazione tecnica trasmessa agli Organi Investigativi ai sensi dell'art. 47, c.1, lett. d), d.lgs. 231/07. Con riferimento a quest'ultimo caso, il numero di denunce ricompreso nel dato corrisponde al numero di segnalazioni di operazioni sospette sulla base delle quali è desunta la *notitia criminis.*
[2] Derivanti da accertamenti ispettivi.
[3] Ai sensi dell'art.1 comma2, di cui alla l. 17/1/2000, n. 7.

c.2 Scambi informativi

Scambi informativi con FIU estere[1]

c.2.1

Fonte: Unità di Informazione Finanziaria
Periodo: 2013-2017. Valori assoluti

	2013	2014	2015	2016			2017		
				1° sem	*2° sem*	**Totale**	*1° sem*	*2° sem*	**Totale**
Richieste inoltrate	**450**	**660**	**725**	*262*	*300*	**562**	*377*	*417*	**794**
di cui:									
• *Per rispondere a esigenze dell'Autorità Giudiziaria*	124	146	217	*46*	*158*	204	*76*	*96*	172
• *Per esigenze di analisi interna*	56	242	323	*201*	*139*	340	*276*	*315*	591
Known/Unknown[2]	270	272	185	*15*	*3*	18	*25*	*6*	31
Richieste ricevute	**793**	**939**	**2.153**	*1.591*	*1.723*	**3.314**	*952*	*1.294*	**2.246**
di cui:									
• *Canale Egmont*	519	486	1.078	*587*	*672*	1.259	*334*	*334*	668
• *Canale "FIU.NET"*	274	453	1.075	*1.004*	*1.051*	2.055	*618*	*960*	1.578

Collaborazione con l'Autorità Giudiziaria

c.2.2

Fonte: Unità di Informazione Finanziaria
Periodo: 2013-2017. Valori assoluti

	2013	2014	2015	2016			2017		
				1° sem	*2° sem*	**Totale**	*1° sem*	*2° sem*	**Totale**
Richieste di informazioni dall'Autorità Giudiziaria	**216**	**265**	**259**	*119*	*122*	**241**	*127*	*99*	**226**
Risposte fornite all'Autorità Giudiziaria	**445**	**393**	**432**	*246*	*227*	**473**	*218*	*211*	**429**
• *Num. SOS trasmesse*	n.d.	n.d.	**1.507**	*618*	*595*	**1.213**	*492*	*661*	**1.153**

Note:

[1] I dati riguardano gli scambi di corrispondenza con le FIU estere indipendentemente dal numero di richieste di informazioni o di nominativi a cui si riferiscono. Gli scambi avvengono attraverso le reti "*Egmont Secure Web*", utilizzabile da tutte le FIU appartenenti al Gruppo Egmont, e "FIU.NET". Quest'ultima, istituita nell'Unione Europea nel 2002, consiste in una infrastruttura decentrata che consente scambi informativi con modalità strutturate.

[2] Le richieste *Known/Unknown*, veicolate attraverso il canale FIU.NET, sono finalizzate a verificare la disponibilità di informazioni presso altre FIU senza la necessità di inviare un'apposita richiesta motivata: lo scambio informativo vero e proprio viene attivato solo all'esito di una risposta positiva.

D. RASSEGNA NORMATIVA

d.1 Principali provvedimenti in materia di antiriciclaggio

d.1.1 Novità nel quadro internazionale

Commissione europea, 26 giugno 2017, On improving cooperation between EU Financial Intelligence Units

Il 26 giugno 2017 la Commissione europea ha pubblicato il documento "*On improving cooperation between EU Financial Intelligence Units*" relativo al rafforzamento delle attività delle FIU degli Stati membri.

Il documento ripercorre i principali contenuti del *Mapping Excercise and Gap analysis on FIUs' powers and obstacles for obtaining and exchanging information*", adottato dalla Piattaforma delle FIU europee il 15 dicembre 2016 e individua le iniziative necessarie per rafforzare le attività delle FIU. In particolare, la Commissione sottolinea la necessità di adottare nuove regole europee al fine di ampliare i poteri delle FIU, armonizzare i requisiti di organizzazione, autonomia e indipendenza, rafforzare la capacità di cooperare con controparti estere (anche con modalità "*diagonali*"). Il documento pone altresì in evidenza la necessità di definire una comune metodologia di analisi per le FIU europee.

EBA, 4 agosto 2017, Discussion Paper su FinTech

Il 4 agosto 2017 la *European Banking Authority* (EBA) ha pubblicato un "*discussion paper*" in materia di tecnologia finanziaria (FinTech), nel quale vengono riportati i risultati del primo esercizio di mappatura su scala europea e alcune proposte per il futuro.

L'Autorità ha sottolineato che FinTech ha il potenziale per trasformare la prestazione dei servizi finanziari; per questo motivo le autorità pubbliche nell'Unione Europea hanno iniziato a indagare l'impatto di FinTech sul sistema finanziario e sulla sua regolamentazione e supervisione.

Nella primavera del 2017 è stato condotto un "*mapping exercise*" sulle attività svolte dalle "*FinTech firms*", in base al quale l'EBA ha individuato alcuni ambiti di indagine che meritano ulteriori riflessioni e interventi; tra questi vi è l'impatto della tecnologia finanziaria sul sistema di prevenzione dell'uso del sistema economico a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Viene evidenziato che negli Stati membri non tutte le "società FinTech" sono state incluse tra i destinatari degli obblighi antiriciclaggio, anche se forniscono servizi simili a imprese sottoposte a detti obblighi; vi è quindi il rischio che ciò possa incidere negativamente sulla concorrenza, portare ad arbitraggi normativi e creare vulnerabilità nel sistema di prevenzione.

Insieme all'ESMA e all'EIOPA, l'EBA è impegnata nella redazione di un parere volto a sviluppare un approccio armonizzato circa le soluzioni FinTech a fini antiriciclaggio in tutta l'Unione Europea.

In futuro l'EBA valuterà se sia opportuno esaminare ulteriormente il modo in cui approcci nazionali diversi per classificare *FinTech firms* a fini antiriciclaggio influenzano i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo che incidono sul mercato interno.

L'EBA continuerà a lavorare per promuovere una migliore comprensione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associati all'uso di prodotti

e servizi innovativi, nonché i rischi associati alle nuove imprese FinTech; aggiornerà le proprie linee guida sui fattori di rischio in modo da riflettere queste nuove tendenze.

GAFI, novembre 2017, Guidance on Private Sector Information Sharing

A novembre 2017 il GAFI ha pubblicato le linee guida in materia di scambio di informazioni all'interno del settore privato. L'obiettivo perseguito è migliorare la capacità dei soggetti obbligati di valutare l'esposizione a rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e di individuare precocemente anomalie per la segnalazione di operazioni sospette, nel presupposto che efficaci meccanismi di condivisione delle informazioni costituiscono uno dei presupposti per il buon funzionamento del sistema di prevenzione, in particolare dei presidi di collaborazione attiva.

Nel documento sono identificati i fattori principali che possono ostacolare la condivisione del patrimonio informativo tra soggetti obbligati sia a livello infragruppo sia, *a fortiori*, tra istituzioni finanziarie che non fanno parte dello stesso gruppo. Si tratta, fra gli altri, di fattori normativi (specie con riferimento ai limiti alla circolazione delle informazioni sui clienti derivanti dai vincoli di riservatezza) e operativi (es. inadeguatezza degli strumenti tecnologici per procedere agli scambi).

Al fine di assicurare un migliore equilibrio tra le esigenze di limitazione dello scambio di informazioni sui clienti e la necessità di assicurare un'efficace circolarità informativa, il GAFI ha altresì proposto chiarimenti sulla portata applicativa degli *standard* in materia di flussi informativi a livello di gruppo, anche in relazione allo scambio di dati su segnalazioni di operazioni sospette e al connesso divieto di "*tipping off*" (Raccomandazioni GAFI 18, 20, 21). Nella stessa ottica, la *guidance* ha altresì dedicato uno specifico *focus* alle Raccomandazioni relative allo scambio di informazioni tra istituzioni finanziarie non appartenenti allo stesso gruppo (Raccomandazioni GAFI 13, 14, 16, 17).

Con l'obiettivo di incoraggiare lo sviluppo di buone prassi in materia, le linee guida recano esempi di efficace condivisione delle informazioni tra soggetti obbligati e tra il settore privato e pubblico, tratti dalle esperienze dei singoli paesi.

GAFI, novembre 2017, Modifiche della Nota interpretativa alla Raccomandazione 18 (Controlli interni, filiali estere e succursali) e della Raccomandazione 21 (Divulgazione e confidenzialità)

Le riflessioni svolte in ambito GAFI in materia di condivisione delle informazioni all'interno del settore privato hanno determinato la necessità di apportare alcune modifiche agli *standard* vigenti; in tale quadro, nella riunione plenaria di novembre 2017, il GAFI ha approvato modifiche alla nota interpretativa relativa alla Raccomandazione 18, volte a prevedere espressamente la capacità delle istituzioni finanziarie appartenenti al medesimo gruppo (ivi comprese le filiali stabilite all'estero) di scambiare informazioni su transazioni o attività che appaiano anomale, nonché segnalazioni di operazioni sospette. Rimane ferma la necessità di istituire adeguati presidi per la tutela della riservatezza delle informazioni scambiate; ciò anche al fine di prevenire fenomeni di "*tipping off*". Al riguardo, il GAFI ha coerentemente modificato la Raccomandazione 21, precisando espressamente che il divieto di comunicazioni inerenti alle segnalazioni di operazioni sospette non osta alla

condivisione delle informazioni a livello infragruppo di cui alla Raccomandazione 18.

Raccomandazioni del Parlamento Europeo del 13 dicembre 2017 al Consiglio e alla Commissione a seguito dell'inchiesta in relazione al riciclaggio di denaro, all'elusione fiscale e all'evasione fiscale

Il 13 dicembre 2017 il Parlamento Europeo ha approvato alcune Raccomandazioni rivolte al Consiglio e alla Commissione, al fine di contrastare con maggiore efficacia il riciclaggio di denaro, l'elusione fiscale e l'evasione fiscale. Le raccomandazioni costituiscono il portato degli approfondimenti del "*PANA Committee*", commissione d'inchiesta istituita nel 2016 per l'approfondimento delle criticità emerse dalla vicenda dei "*Panama Papers*" e l'individuazione di possibili rimedi.

Le analisi condotte hanno posto in luce, fra l'altro, l'urgenza di contrastare l'opacità di società, *trust*, fondazioni e strutture analoghe, anche mediante l'istituzione di un registro europeo delle imprese pubblico, standardizzato e obbligatorio, che consenta di ottenere informazioni aggiornate e affidabili sulla titolarità effettiva. E' stata inoltre sottolineata la necessità di rafforzare la cooperazione internazionale e lo scambio di informazioni tra autorità competenti.

Tra le Raccomandazioni del Parlamento rilevano, in particolare, quelle volte a rafforzare i presidi antiriciclaggio e, nello specifico, le attività delle *Financial Intelligence Unit.* Al riguardo, il Parlamento ha auspicato una maggiore convergenza delle funzioni e dei poteri delle FIU europee e ha sottolineato la necessità di garantire un sistema efficace e coordinato di scambio di informazioni, anche mediante l'istituzione di una FIU europea.

Conclusioni del Consiglio europeo sulla lista dei paesi non cooperativi a livello fiscale del 5 dicembre 2017

Il 5 dicembre 2017 il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato la lista europea dei paesi non cooperativi nel settore fiscale; tale elenco da aggiornarsi almeno una volta nel corso dell'anno si inserisce nella strategia europea di contrasto della frode fiscale e dell'evasione fiscale e costituisce uno strumento di ausilio per gli Stati membri, al fine di individuare i paesi a rischio sotto il profilo tributario e sviluppare relazioni economiche e commerciali internazionali con giurisdizioni terze nel rispetto delle normative fiscali.

La selezione è stata effettuata avendo riguardo ai criteri individuati con deliberazione del Consiglio ECOFIN del novembre 2016; si tratta di criteri relativi ai livelli di trasparenza fiscale, alle misure di tassazione equa delle giurisdizioni terze, nonché al rispetto delle misure di contrasto delle pratiche poste in essere dalla imprese per erodere la base imponibile (*Base Erosion and Profit Shifting, BEPS*). I paesi individuati sono stati invitati ad avviare un dialogo con l'Unione Europea, al fine di adottare nel breve periodo le misure necessarie a superare le criticità rilevate.

Nella "*black list*" adottata a dicembre 2017 sono confluite le giurisdizioni che, pur sollecitate dall'Unione Europea, non si sono impegnate a porre in essere le misure richieste. I paesi terzi che, invece, hanno manifestato l'intenzione di adottare presidi volti ad ampliare la propria capacità di collaborare sul piano

tributario, saranno oggetto di osservazione al fine di verificare l'effettiva implementazione delle misure richieste[1].

Regolamento delegato (UE) 2018/212 della Commissione del 13 dicembre 2017 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675 che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo e del Consiglio

Il 14 febbraio 2018 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea il regolamento delegato (UE) 2018/212 del 13 dicembre 2017 con il quale la Commissione Europea ha da ultimo modificato l'elenco dei paesi terzi ad alto rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di cui al regolamento delegato (UE) 2016/1675, che integra la direttiva 2015/849 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Avute presenti le valutazioni del rischio del GAFI in esito alla riunione plenaria del novembre 2017, la Commissione ha incluso Sri Lanka, Trinidad e Tobago e Tunisia nella lista dei paesi che, per le carenze strategiche nei regimi di AML/CFT, pongono minacce significative al sistema finanziario dell'Unione.

L'inserimento nella citata lista comporta l'applicazione delle misure di adeguata verifica rafforzata da parte dei soggetti obbligati al rispetto della disciplina antiriciclaggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo negli Stati membri, quando trattano con persone fisiche o entità giuridiche aventi sede nei paesi terzi ad alto rischio (art. 18 della direttiva 2015/849).

d.1.2 Normativa primaria

Legge 27 dicembre 2017, n. 205 – Registro dei distributori ed esercenti di gioco

Nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 è stata pubblicata la legge 205/2017, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020".

L'art. 1, comma 1060, della predetta legge introduce nel d.lgs. 231/2007 l'art. 52-*bis*, con il quale è istituito presso l'Agenzia delle Dogane e dei monopoli il registro informatizzato dei distributori ed esercenti di gioco.

Nel registro sono annotati: *i)* i dati identificativi dei distributori e degli esercenti, con l'indicazione della tipologia e delle modalità dell'attività di gioco, nonché *ii)* le estinzioni dei rapporti contrattuali intercorsi con distributori ed esercenti a fronte del venir meno dei requisiti per questi previsti ovvero di gravi o ripetute infrazioni riscontrate in sede di controlli; *iii)* le sospensioni dall'esercizio dell'attività disposte dal Ministero dell'Economia e delle finanze (MEF) in esito ai controlli della Guardia di Finanza.

Il nuovo art. 52-*bis* precisa che la responsabilità solidale del concessionario prevista dall'art. 64, comma 4, del d.lgs. 231/2007 è esclusa qualora il medesimo concessionario abbia comunicato l'estinzione del rapporto con il distributore/esercente, sempreché le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, non siano già state contestate o, comunque, i controlli di cui all'art. 64, comma 2, non abbiano avuto inizio.

Note:

[1] Informazioni più dettagliate e aggiornate sulle posizioni espresse dal Consiglio sono disponibili alle pagine http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2017/12/05/taxation-council-publishes-an-eu-list-of-non-cooperative-jurisdictions/ e http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2018/01/23/taxation-eight-jurisdictions-removed-from-eu-list/.

L'accesso al registro è consentito senza restrizioni alle seguenti autorità: MEF, UIF, Guardia di Finanza, Direzione Investigativa Antimafia e Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, nonché alle questure e ai concessionari di gioco.

Le modalità tecniche di alimentazione e di consultazione del registro saranno stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli e il Garante per la protezione dei dati personali.

Legge 30 novembre 2017, n. 179 – Whistleblowing

Nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2017 è stata pubblicata la legge 179/2017, in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato.

La legge modifica l'art. 54-*bis* del d.lgs. 165/2001 (*whistleblowing* nella PA) e l'art. 6 del d.lgs. 231/2001 (previsione di procedure per *whistleblowing* nell'ambito dei modelli di organizzazione).

All'ANAC sono attribuiti poteri sanzionatori nei confronti dei responsabili dell'adozione di misure discriminatorie, di coloro che siano responsabili della mancata adozione di procedure di segnalazione ovvero della mancata verifica/analisi delle segnalazioni ricevute.

Viene anche prevista una deroga agli obblighi di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale (art. 3).

Legge 17 ottobre 2017, n. 161 – Modifiche al Codice antimafia e altre disposizioni

La legge 161/2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2017, ha modificato il d.lgs. 159/2011 e in particolare talune disposizioni concernenti: le misure di prevenzione personali e patrimoniali; l'amministrazione, gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati; la tutela dei terzi e i rapporti con le procedure concorsuali; l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Con riferimento alla domanda di ammissione del credito avente data certa anteriore al sequestro, è ora stabilito che sia comunicato alla Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 9 del d.lgs. 231/2007 e successive modificazioni, il decreto con il quale la domanda proposta da soggetto sottoposto a vigilanza viene rigettata in ragione del mancato riconoscimento della buona fede nella concessione del credito.

La legge 161/2017 ha inoltre apportato modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legislazione complementare e ha delegato il Governo ad adottare disposizioni *i)* per disciplinare il regime delle incompatibilità relative agli uffici di amministratore giudiziario e di coadiutore dell'amministrazione giudiziaria, nonché di curatore nelle procedure fallimentari e figure affini delle altre procedure concorsuali; *ii)* per le imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria fino alla loro assegnazione, favorendo l'emersione del lavoro irregolare nonché il contrasto dell'intermediazione illecita e dello sfruttamento del lavoro e consentendo, ove necessario, l'accesso all'integrazione salariale e agli ammortizzatori sociali.

Legge 25 ottobre 2017, n. 163 – delegazione europea 2016-2017

Il 6 novembre 2017 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 259 la legge 163/2017, cd. legge di delegazione europea 2016-2017, che delega il Governo ad adottare, "*secondo i termini, le procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234*", i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A (art. 1, comma 1).

Tra gli atti da recepire si segnala la direttiva (UE) 2016/2258, riguardante l'accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio, adottata dal Consiglio il 6 dicembre 2016.

La nuova normativa modifica la precedente direttiva 2011/16/UE, che definisce le norme e le procedure relative allo scambio con le altre autorità competenti degli Stati membri dell'Unione Europea di informazioni in materia fiscale, al fine di consentire l'accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio. Gli Stati devono prevedere l'accesso di dette autorità ai documenti e alle informazioni riguardanti, rispettivamente, l'adeguata verifica della clientela, la titolarità effettiva di enti, società e *trust* e la conservazione dei dati a fini antiriciclaggio. L'accesso alle informazioni antiriciclaggio nel quadro della cooperazione amministrativa in ambito fiscale dovrebbe aiutare le autorità fiscali ad assolvere agli obblighi previsti dalla predetta direttiva 2011/16/UE, ai fini di una più efficace lotta contro l'evasione e la frode fiscale. Il termine per recepire la direttiva (UE) 2016/2258 negli ordinamenti interni degli Stati membri era fissato per il 31 dicembre 2017; il decreto legislativo di recepimento è tuttora in corso di emanazione.

La legge 163/2017 ha inoltre delegato il Governo a dare attuazione nell'ordinamento interno alla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativa al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati in ambito europeo. La direttiva, che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, è entrata in vigore il 5 maggio 2016 e dovrà essere recepita dagli Stati membri nel termine di 2 anni (6 maggio 2018).

La medesima legge di delegazione europea 2016-2017 ha delegato il Governo al recepimento della direttiva (UE) 2017/541 sulla lotta contro il terrorismo, che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio. La predetta direttiva stabilisce norme minime per la definizione dei reati di terrorismo, riconducibili a un gruppo terroristico e connessi ad attività terroristiche, nonché per le relative sanzioni. Sono altresì indicate misure di protezione, sostegno e assistenza per le vittime del terrorismo. Il recepimento delle disposizioni europee dovrà avvenire entro l'8 settembre 2018.

d.1. 3 Normativa secondaria e altri provvedimenti

Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia

Comunicazione del 13 ottobre 2017 in materia di prevenzione del finanziamento del terrorismo connesso con i cd. "combattenti di ritorno"

Con la comunicazione del 13 ottobre 2017 l'Unità ha richiamato l'attenzione dei soggetti obbligati sul rischio di consistenti afflussi verso i paesi occidentali

di terroristi "combattenti di ritorno" (cd. *returnees)*, addestrati all'uso delle armi, radicalizzati e difficili da monitorare negli spostamenti. Tali soggetti possono fornire supporto, logistico o esecutivo, a iniziative terroristiche in Europa e contribuire, nei paesi di destinazione, alla formazione e all'organizzazione di cellule locali e di reti transnazionali.

Crescente attenzione ai nuovi rischi determinati dal fenomeno dei combattenti di ritorno e all'individuazione dei comportamenti finanziari associati alla loro operatività si riscontra anche da parte degli organismi internazionali.

Tenendo conto di ciò e del delinearsi di nuove minacce di azioni terroristiche, la UIF ha fornito elementi integrativi della Comunicazione del 18 aprile 2016, volti a favorire l'individuazione e la segnalazione di attività finanziarie riconducibili al supporto di terroristi che rientrano dalle zone di conflitto, si insediano nel territorio nazionale, organizzano attività di proselitismo o iniziative violente.

I predetti elementi si basano sui risultati dell'analisi di segnalazioni di operazioni sospette, sulle evidenze raccolte e approfondite nelle sedi internazionali competenti, sul confronto con esperienze di controparti estere. Si tratta di esemplificazioni che, singolarmente considerate, non denotano univocamente situazioni sospette ai fini del contrasto finanziario del terrorismo; la loro ricorrenza rende necessario compiere ulteriori approfondimenti di tipo integrato, che tengano conto dell'insieme degli elementi acquisiti.

Le indicazioni per i soggetti obbligati riguardano sia la valutazione del profilo soggettivo dei clienti sia le caratteristiche oggettive dell'operatività.

Uno specifico richiamo è rivolto agli operatori del comparto dei *money transfer*; all'operatività che transita sui conti di corrispondenza e ai rapporti assimilabili con controparti insediate in paesi o aree a rischio geografico; ai versamenti di valori di provenienza transfrontaliera; al ricorso a finanziamenti al consumo non finalizzati all'acquisto di specifici beni o servizi, in particolare laddove vengano immediatamente monetizzati e in caso di mancato pagamento delle rate.

Nella valutazione del rischio geografico occorre tenere in considerazione i paesi e le aree di conflitto, le zone limitrofe e di transito; i paesi che finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche; le giurisdizioni caratterizzate da carenze nei presidi di prevenzione e contrasto del finanziamento del terrorismo.

È molto importante rendere prontamente disponibili all'interno dell'organizzazione aziendale gli elementi informativi necessari per la tempestiva individuazione dei comportamenti richiamati. In presenza di attività che interessano più intermediari o soggetti obbligati (ad esempio, nel caso di trasferimenti di fondi), è importante assicurare la condivisione trasversale delle informazioni sulle minacce rilevate, in linea con quanto previsto dal decreto (art. 39, comma 3).

L'iniziativa è volta a sensibilizzare quanto più possibile i soggetti obbligati e il relativo personale nel presupposto che essi possano svolgere un ruolo essenziale nella rilevazione di comportamenti della clientela indicativi di una radicalizzazione religiosa, consentendo di contestualizzare con maggiore accuratezza gli elementi di anomalia riconducibili a possibili casi di finanziamento del terrorismo.

Comunicato del 4 luglio 2017 sul d.lgs. 90/2017 di recepimento della direttiva (UE) 2015/849

Il 4 luglio 2017 la UIF ha richiamato l'attenzione dei soggetti obbligati sull'entrata in vigore del d.lgs. 90/2017 che, nel recepire la direttiva (UE) 2015/849, ha modificato i d.lgs. 231/2007 e 109/2007.

Il comunicato riepiloga le principali novità del d.lgs. 90/2017 e, al fine di evitare incertezze interpretative e fornire una linea di orientamento per i soggetti obbligati, elenca i provvedimenti concernenti profili di competenza della UIF da considerare ancora efficaci e/o applicabili in via transitoria. Viene precisato che i rinvii contenuti in detti provvedimenti a norme abrogate, sostituite o modificate per effetto del decreto devono intendersi effettuati, in quanto compatibili, alle disposizioni del d.lgs. 231/2007 come modificate dal d.lgs. 90/2017.

I provvedimenti richiamati riguardano, tra l'altro, la materia delle segnalazioni di operazioni sospette e delle segnalazioni antiriciclaggio aggregate. Tenuto conto delle rilevanti novità contenute nell'art. 10 del d.lgs. 231/2007, come modificato dal d.lgs. 90/2017, non sono richiamati gli indicatori di anomalia emanati con decreto del Ministro dell'Interno del 25 settembre 2015 relativi agli uffici della Pubblica Amministrazione.

È infine precisato che, a partire dall'entrata in vigore del decreto, i soggetti obbligati non sono più tenuti a inviare alla UIF le comunicazioni relative alle operazioni di restituzione (cd. SMAV) di cui ai provvedimenti emanati dall'Unità il 6 agosto 2013 e il 10 marzo 2014.

Ministero dell'Economia e delle finanze

Circolare n. 54071 del 6 luglio 2017 recante istruzioni operative relative al procedimento sanzionatorio di cui all'art. 65 del d.lgs. 231/2007

Con la Circolare del 6 luglio 2017 il MEF ha fornito indicazioni di carattere operativo agli uffici ministeriali, centrali e territoriali, per l'applicazione delle sanzioni di cui al Titolo V del d.lgs. 231/2007, come modificato dal d.lgs. 90/2017, rientranti nella competenza del medesimo Dicastero. La Circolare si applica ai procedimenti sanzionatori avviati per :

a) le violazioni delle disposizioni antiriciclaggio imputabili a soggetti obbligati non vigilati;

b) le omesse segnalazioni di operazioni sospette (SOS) imputabili al personale e ai titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo di intermediari (nonché al personale delle società fiduciarie non iscritte nell'albo di cui all'art. 106 del TUB);

c) le omesse SOS imputabili ai revisori posti sotto il controllo della Consob e ai titolari di funzioni delle società di revisione sempre sotto il controllo della Consob;

d) le violazioni del titolo III (contante, titoli al portatore, libretti anonimi, obbligo di comunicazione al Ministero di dette violazioni).

Con riguardo alle omesse SOS, la Circolare distingue la fattispecie "base", non connotata dalla presenza di ulteriori elementi qualificanti della condotta materiale (art. 58, comma 1), dalla fattispecie "qualificata", tipizzata in ragione della presenza, alternativa o cumulativa, di ulteriori elementi costitutivi del fatto materiale. Detti elementi consistono nel carattere "grave", "ripetuto", "sistematico", plurimo delle violazioni. Viene in proposito chiarito che, per le violazioni commesse dopo l'entrata in vigore del decreto, l'Autorità

verbalizzante è tenuta, nel formulare la contestazione, a individuare in quale delle due fattispecie sia sussumibile il fatto concreto, "mediante un puntuale e circostanziato riscontro circa la eventuale sussistenza […] delle circostanze di fatto corrispondenti ai parametri stabiliti […] ai fini della configurabilità della fattispecie di violazione qualificata". Resta in ogni caso ferma la potestà dell'amministrazione irrogante di procedere a una motivata riqualificazione del fatto, sulla base degli elementi in suo possesso o acquisiti nel corso dell'istruttoria. Valutazioni andranno compiute anche con riguardo alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del decreto, al fine di individuare il regime sanzionatorio in concreto applicabile alla luce del principio del *favor rei* (art. 69, comma 1).

In relazione agli elementi costitutivi della fattispecie qualificata di omessa SOS il MEF ha chiarito che:

- il carattere ripetuto delle violazioni si desume da precedenti contestazioni cui è seguita l'irrogazione di una sanzione[1] ovvero da più atti di contestazione elevati a carico del medesimo soggetto obbligato, distinti quanto alla fattispecie contestata, ma riuniti in un unico procedimento o comunque istruiti congiuntamente;
- il carattere sistematico della violazione presuppone l'osservazione della condotta dal punto di vista dell'arco temporale oggetto dell'accertamento e dell'ambito oggettivo delle violazioni accertate. Si fa riferimento a un numero sufficientemente elevato di singole operazioni-operatività-prestazioni professionali, non necessariamente riferibili al medesimo cliente o alla medesima tipologia di negozio o transazione, distinte dal punto di vista soggettivo e/o oggettivo, per le quali si rilevi il comportamento omissivo sanzionato dalla legge. Il carattere sistematico delle violazioni assume una configurazione tanto più marcata quanto più è ampio l'arco temporale di riferimento e quanto più complessa e articolata è la struttura organizzativa all'interno della quale le violazioni sono perpetrate. Il riscontro del carattere sistematico delle violazioni assume un particolare "peso" nell'individuazione del "sub-intervallo" nel cui ambito va determinata la sanzione applicabile;
- il carattere plurimo attiene alla singola contestazione e può afferire anche a una singola operatività, purché nel suo ambito si registrino più operazioni, distribuite in un apprezzabile arco temporale che, anche singolarmente considerate, presentino elementi di sospetto;
- il carattere grave della violazione è graduabile dal punto di vista sia della varietà della casistica sia dell'intensità con cui essa si manifesta, in conseguenza dell'applicazione dei criteri indicati dal legislatore nell'art. 58, comma 2 e ulteriormente precisati nella Circolare ministeriale (pagine da 5 a 9).

Per quanto concerne la quantificazione della sanzione per le omesse SOS gravi, ripetute, sistematiche ovvero plurime, fatta salva la possibilità di accertare che dalla violazione sia derivato un vantaggio economico (art. 58, comma 4), la Circolare prevede che l'intervallo esistente tra minimo e massimo edittale (euro 30.000 - euro 300.000) sia da suddividere in tre sub-intervalli: I) da euro 30.000 a euro 120.000; II) da euro 120.000 a euro 210.000; III) da euro 210.000 a euro 300.000.

La quantificazione andrà eseguita individuando il sub-intervallo adeguato in base al numero, alla qualità e all'intensità degli elementi costitutivi della

Note:

[1] L'Autorità verbalizzante dovrebbe accertare tale elemento mediante espressa richiesta all'incolpato e far riferimento a provvedimenti sanzionatori notificati nell'arco dell'ultimo quinquennio, fermo restando gli eventuali successivi riscontri, anche riferiti a provvedimenti sanzionatori più risalenti nel tempo, che potranno essere effettuati in merito dall'Autorità irrogante.

fattispecie "qualificata". A tal fine è attribuito maggior "peso" al carattere sistematico o grave della violazione. Vengono altresì fornite alcune esemplificazioni per la concreta quantificazione delle sanzioni (pagine 10 e 11).

Con riferimento alle violazioni degli obblighi di adeguata verifica e conservazione si forniscono alcune indicazioni per la qualificazione delle fattispecie riscontrate e, come per le omesse SOS, ai fini della determinazione della sanzione, si suddivide l'intervallo esistente tra minimo e massimo edittale (da euro 2.500 a euro 50.000) in tre sub-intervalli di ampiezza crescente: I) da euro 2.500 a euro 15.000; II) da euro 15.000 a euro 30.000; III) da euro 30.000 a euro 50.000.

Con particolare riguardo alle violazioni degli obblighi di conservazione la Circolare specifica che, trattandosi di una nuova fattispecie sanzionatoria, le violazioni possono avere a oggetto esclusivamente condotte poste in essere successivamente all'entrata in vigore della nuova disciplina.

In relazione a quanto disposto dall'art. 67, comma 3, del d.lgs. 231/2007 circa l'applicabilità degli articoli 8 (più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative) e 8-*bis* (reiterazione delle violazioni) della legge 689/1981, la Circolare precisa che i meccanismi individuati da tali disposizioni operano come criteri residuali per l'individuazione della fattispecie in concreto applicabile, a fronte di molteplici violazioni della stessa o di diverse norme che, singolarmente considerate, non presentino il carattere della gravità e/o della diffusività e non risultino pertanto ascrivibili al novero delle condotte tipiche "qualificate". In particolare, i meccanismi generali di cumulo giuridico di cui all'art. 8 della legge 689/1981 opereranno nelle ipotesi in cui le violazioni degli obblighi di adeguata verifica della clientela e di conservazione siano caratterizzati da un nesso di continuazione finalizzato a un obiettivo diverso dall'omettere di effettuare una SOS (viceversa in caso di sussistenza di tale obiettivo si applicherebbe la previsione di cui all'art. 58, comma 5).

Per quanto concerne il principio del *favor rei* espressamente previsto in materia antiriciclaggio (art. 69, comma 1), la Circolare pone in evidenza l'effetto abolitivo di illeciti amministrativi non più previsti come tali dalla nuova normativa e la conseguente archiviazione dei procedimenti pendenti, per esempio in materia di conservazione (pagina 16).

Sotto il profilo dell'individuazione della legge più favorevole, ai fini dell'applicazione della sanzione per omesse SOS commesse prima del 4 luglio 2017, la Circolare specifica che occorre stabilire quale risulti, in concreto, la sanzione più favorevole. A tal fine, va stabilito se la violazione sia punibile come fattispecie "base" (art. 58, comma 1) o "qualificata" (art. 58, comma 2) e, in quest'ultima ipotesi, quantificare la sanzione applicabile secondo il procedimento illustrato nella stessa Circolare; va poi determinata la sanzione applicabile in base alla diversa normativa vigente "all'epoca della commessa violazione" ai sensi del citato art. 69, comma 1, e, una volta comparate le due simulazioni, potrà procedersi con l'irrogazione della minore tra le due sanzioni individuate.

Circa il nuovo termine di 2 anni (più 6 mesi in caso di richiesta di audizione) per la conclusione del procedimento sanzionatorio, viene chiarito che per i procedimenti pendenti al 4 luglio 2017, laddove a tale data il termine di due anni (ovvero di due anni e sei mesi) risulti trascorso, i suddetti procedimenti sono estinti.

Per i prossimi avvii di procedura sanzionatoria la Circolare sottolinea che, a far data dall'entrata in vigore del decreto, la trasmissione dell'atto di contestazione deve effettuarsi esclusivamente tramite posta elettronica certificata

(art. 69, comma 2).

La Circolare dà incidentalmente conto dell'abrogazione degli indicatori per gli uffici della Pubblica Amministrazione, tenuto conto dell'entrata in vigore del nuovo art. 10 del d.lgs. 231/2007.

Circolare n. 53162 del 4 luglio 2017 - Chiarimenti in ordine alla vigenza del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92 (compro oro)

Il 5 luglio 2017 è entrato in vigore il d.lgs. 92/2017 recante "Disposizioni per l'esercizio dell'attività di compro oro". Il decreto definisce gli obblighi cui gli operatori compro oro devono attenersi per esercitare la loro attività di compravendita o permuta di oggetti preziosi usati (ossia oro o metalli preziosi nella forma del prodotto finito o di gioielleria o rottame).

Sono previsti obblighi di identificazione della clientela, di conservazione dei dati acquisiti per un periodo di dieci anni e di segnalazione delle operazioni sospette alla UIF, nonché di utilizzo di un conto corrente dedicato esclusivamente all'attività di compro oro e di mezzi di pagamento diversi dal denaro contante per le operazioni di importo pari o superiore a 500 euro.

L'esercizio dell'attività di compro oro è riservato agli operatori iscritti nell'apposito registro istituito presso l'Organismo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM); l'iscrizione è subordinata al possesso della licenza di cui all'art. 127 del TULPS.

Il Ministero dell'Economia e delle finanze (MEF) dovrà stabilire con decreto le modalità di invio dei dati e di alimentazione del registro degli operatori compro oro.

Con la Circolare n. 53162 del 4 luglio 2017, il MEF ha chiarito che, fino all'adozione del menzionato decreto, non possono trovare applicazione:

1) la prescrizione contenente gli obblighi di comunicazione al registro, cui gli operatori compro oro sono tenuti ai fini del lecito esercizio dell'attività;
2) la sanzione comminata per esercizio abusivo dell'attività a chiunque svolga l'attività di compro oro, in assenza dell'iscrizione nel registro;
3) la sanzione comminata per l'inosservanza degli obblighi di comunicazione all'OAM;
4) la procedura per l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione dall'esercizio dell'attività, al ricorrere dei presupposti e secondo le modalità di cui all'art. 11, commi 4 e 5.

La Circolare precisa che, a far data dal 5 luglio 2017, sono di contro pienamente vigenti e immediatamente applicabili le prescrizioni contenute negli artt. 4 (obblighi di identificazione della clientela), 5 (tracciabilità delle operazioni di compro oro), 6 (obblighi di conservazione), 7 (obbligo di segnalazione delle operazioni sospette) e le sanzioni comminate dall'art. 10 per la relativa inosservanza.

Del pari vigente è la disposizione di cui all'art. 3, comma 5, lettera d), del d.lgs. 231/2007, come modificato dal d.lgs. 90/2017, che annovera gli operatori professionali in oro, di cui alla l. 7/2000, tra i soggetti obbligati ai sensi della normativa antiriciclaggio.

Ministero dello Sviluppo Economico

Decreto interministeriale 21 luglio 2017 - Comitato Investor Visa for Italy

Il 21 luglio 2017 il Ministro dello Sviluppo Economico (MISE), di concerto con il Ministro dell'Interno e con il Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, ha emanato il decreto con il quale è stata definita la procedura volta all'accertamento dei requisiti per il rilascio del visto di cui all'art. 26-*bis* del Testo Unico per l'Immigrazione ("TUI", d.lgs. 286/1998). Tale disposizione era stata modificata dall'art. 1, comma 148, della legge 232/2016, cd. Legge di Bilancio 2017, prevedendo un nuovo tipo di visto - di durata biennale e rinnovabile per periodi ulteriori di tre anni - rivolto agli stranieri che intendono effettuare in Italia investimenti o donazioni a carattere filantropico di cospicuo ammontare.

L'art. 3 del decreto individua nel "*Comitato Investor Visa for Italy*" l'autorità competente a valutare la conformità della domanda di nulla osta ai requisiti stabiliti dalla legge per il rilascio del visto. Il Comitato è presieduto dal Direttore Generale per la Politica Industriale, la Competitività e le Piccole e Medie Imprese del Ministero dello Sviluppo economico ed è composto in via permanente da rappresentanti di sette istituzioni, compresa la UIF (la composizione del Comitato è più ampia in caso di domanda di nulla osta che riguardi donazioni a carattere filantropico).

Le linee guida per l'*Investor Visa* disponibili sul sito internet del MISE indicano che, nell'ambito del Comitato, la UIF e il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza hanno il compito, ove nulla osti, di comunicare eventuali risultanze riguardanti il soggetto richiedente il visto nonché l'eventuale appartenenza del paese di origine delle risorse finanziarie apportate alla lista dei "Paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche" (cfr. https://investorvisa.mise.gov.it/images/documenti/Manuale-Operativo-Investor-Visa-for-Italy-ITA.pdf).

Comando Generale della Guardia di Finanza

Circolare n. 210557 del 7 luglio 2017 – Decreti legislativi 90 e 92 del 2017. Preliminari direttive operative

Con la Circolare del 7 luglio 2017 il Comando Generale della Guardia di Finanza ha fornito preliminari direttive volte a calibrare l'attività svolta dalle Unità operative del Corpo dopo l'entrata in vigore dei decreti legislativi 90 e 92 del 2017.

In particolare la Circolare i) evidenzia i principali elementi di novità in materia di: approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS); soggetti sottoposti alla vigilanza ispettiva del Nucleo Speciale Polizia Valutaria (NSPV); regime applicabile ai *money transfer*, nonché agli operatori del settore del gioco; disciplina sanzionatoria per i soggetti obbligati; utilizzabilità ai fini fiscali dei dati e delle informazioni acquisite ai sensi della normativa antiriciclaggio); *ii)* delinea la regolamentazione del settore dei compro-oro.

La Circolare sottolinea l'introduzione di un importante elemento di novità rappresentato dal rafforzamento del ruolo e delle funzioni della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo (DNA), al fine di favorire la tempestiva selezione delle segnalazioni che presentano connessioni soggettive con procedimenti penali pendenti presso le Procure della Repubblica. In tal modo, il NSPV e gli altri Reparti del Corpo possono "concentrare l'attenzione

investigativa su quei contesti non ancora noti agli organi inquirenti, dal cui approfondimento possono emergere insidiose condotte illecite". La concreta attuazione della procedura di scambio informativo che coinvolge la DNA presuppone che siano stipulati specifici protocolli d'intesa.

Con riguardo al regime sanzionatorio e alle funzioni di controllo della Guardia di Finanza sull'osservanza delle disposizioni dettate dal nuovo d.lgs. 231/2007 per i "soggetti convenzionati e gli agenti" (art. 1, comma 2, lett. nn), la Circolare specifica che alcune norme sanzionatorie devono ritenersi "sospese" in ragione della necessità di attendere l'emanazione del decreto del MEF che istituirà il registro di tali soggetti (art. 45). Sono comunque indicati gli obblighi sui quali la Guardia di Finanza è tenuta, fin da subito, a svolgere controlli sistematici.

La Circolare richiama l'attenzione sulla necessità che i Reparti procedano a ricostruire dettagliatamente il comportamento illecito sul quale si fonda la violazione contestata, avendo cura di precisare accuratamente gli elementi di cui all'art. 67, per una corretta valutazione da parte dell'autorità competente in ordine alla graduazione dell'ammontare della pena pecuniaria.

Con riguardo alla nuova disciplina del settore del gioco, la Circolare prevede che i Reparti del Corpo procedano fin da subito, nell'ambito dell'ordinaria attività istituzionale, ad attività di controllo nei confronti degli esercenti e distributori.

Circa l'utilizzabilità a fini fiscali dei dati e delle informazioni acquisite ai sensi della normativa antiriciclaggio, la Circolare evidenzia che l'art. 9, comma 9, del novellato d.lgs. 231/2007, nel disciplinare le attribuzioni del NSPV e della DIA, stabilisce che "i dati e le informazioni acquisite nell'ambito delle attività svolte ai sensi del presente articolo sono utilizzabili ai fini fiscali, secondo le disposizioni vigenti". Rispetto a quanto previsto dal previgente art. 36, comma 6, che limitava l'utilizzabilità in campo tributario alle sole informazioni registrate dai soggetti obbligati, la nuova diposizione ha un perimetro applicativo più ampio, includendovi tutte le informazioni acquisite nel contesto delle "attività svolte" (ispezioni e controlli antiriciclaggio; approfondimento investigativo di SOS trasmesse dalla UIF).

Per quanto concerne la nuova disciplina del settore compro oro di cui al d.lgs. 92/2017, sono fornite indicazioni circa i controlli da eseguire in tale comparto.